MEMORIA

IN SOSTEGNO

del Ricorso per Annullamento

DI

Felice de Antonellis

MEMORIA

IN

SOSTEGNO DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO

DI

FELICE DE ANTONELLIS

condannato alla pena di morte

dalla Gran Corte criminale del Principato ulteriore

Napoli

STABILIMENTO LETTERARIO-TIPOGRAFICO DELL'ATENEO

Sedile Capuano N.° 21.

MDCCCXXXIX

INTRODUZIONE

Una giovane moglie, dopo diciassette giorni di matrimonio, cade vittima di un colpo uscito da una pistola ch'era in mano di suo marito, il quale è arrestato, tradotto in giudizio come reo di premeditato omicidio, e condannato alla pena di morte quale uccisor volontario della propria consorte!

Se vi fu mai giudizio criminale in cui la innocenza dell'accusato rilucesse fin dal principio, in cui l'accidentalità del colpo ferale fosse innegabile, e, per così dire, intuitiva, egli è al certo il giudizio del quale tenghiamo discorso.

Nessuna cagione d'inimicizia, nessun disgusto, nessun dissapore era fra i conjugi Felice de Antonellis ed Angiolina de Rosa. Fu tentato nel corso del processo mettere in campo alcune causali insussistenti e contraddittorie tra loro, e ad una di esse si appigliò il pubblico accusatore; ma nessuna venne accolta da'Giudici.

Per contrario un caldo amore, divenuto irresistibil passione, avea determinato l'uomo a quelle nozze; egli nato di assai distinta casa in Paterno (Principato ulteriore), per conseguir la donna amata, che apparteneva ad una civile ed onesta ma poco agiata famiglia di Napoli, avea vinto la ripugnanza del padre, il quale desiderava ch'egli facesse un parentado più ricco; per non allontanarsi da quella, aveva affrontato i pericoli del Colera; per non privarsi di vederla, come se gli proponea dalla madre di lei in caso di differimento delle nozze, avea precipitato ogni indugio, trascurando la propria salute che abbisognava di cura. Questo amore era cresciuto col possesso, e la sposa giovane, leggiadra, modesta, religiosa confermava con la virtù quel dominio che aveva acquistato con la bellezza sul cuore del marito.

Lo sposo la conduce in patria, la presenta a' suoi genitori, perchè l'avvenenza e gli altri pregi di lei le procaccin favore appresso di quelli. I conjugi son accompagnati in questo

viaggio dal fratello della sposa, e ricevono la più lieta accoglienza. In una breve indisposizione colà sofferta egli è amorevolmente assistito dalla moglie; il secondo giorno dopo quello dell'arrivo, cioè il 14 febbrajo 1837, seggono tutti ad un banchetto di famiglia; la giovane è festeggiata per aver compiaciuto al marito nel lavorar di propria mano una torta dolce riuscita di general gradimento dei commensali; i due sposi seduti l'uno accanto all'altro non cessano di mostrarsi reciproco affetto con gli sguardi, con le parole, col cambiar tra loro i bocconi più prelibati; quando l'uomo, finito il pranzo, si leva il primo di tavola, lasciando tutti gli altri tuttavia seduti, entra per una porta, ch'era a poca distanza dalle spalle della moglie, nella camera del proprio fratello Serafino de Antonellis, e ritorna dopo brevissimo tempo per la stessa porta tenendo in mano due pistole che a quello appartenevano, fa un movimento inavvertito con la sinistra, ed uccide involontariamente la miglior parte di sè stesso!

Attonito ne' primi istanti, tostochè si avvede della immensità della sua disgrazia, della sua irreparabile perdita, prorompe in un amarissimo pianto, ad alte grida chiama per nome la moglie, cerca di attentare alla propria vita, sdegna la fuga, e presenta la sua mano a'lacci de' gendarmi venuti ad arrestarlo, i quali lo

trovano piangente, e lo menano in carcere.

Lo stesso fratello della uccisa, nelle cui braccia ella spirò, dichiara indi a poche ore innanzi al Giudice quelle profuse lacrime, quelle disperate grida, e nel medesimo giorno a chiunque lo interroga del fatto risponde accusando non il cognato, ma la sorte, e confessando l'accidentalità del colpo.

Interrogato il de Antonellis immediatamente dal Giudice, e poi inteso nel constituto, narra schiettamente il vero. Dice aver veduto per la prima volta dopo alzatosi di tavola quelle pistole ch'erano nella stanza del fratello; averne ammirato la fattura, e la bellezza, non avvertendo che fosser cariche, e molto meno inarcate; e curioso di conoscere da chi ed a qual prezzo il fratello le avesse comperate, esser con quelle in mano ritornato per la medesima via nella stanza da pranzo affin d'interrogare costui; ma che le sue dimande furono prevenute dal terribile accidente.

Questa sua posizione è verificata a capello. Si prova che Serafino de Antonellis comprò quelle armi tre giorni prima dell' arrivo del fratello in Paterno, che le caricò a palla andando ad incontrare gli sposi, che non vennero scaricate, e che furono lasciate in quella stanza dove il giudicabile le rinvenne.

Modo, tempo, persone, tutto serviva mirabilmente a corroborare la schiettezza del dire del-

l'accusato; tutto rivelava la mancanza in lui di volontà micidiale, tutto stabiliva la casualità di quel tragico avvenimento.

La sua fede di perquisizione era specchiatamente netta. Egli non si era renduto colpevole nemmeno di una semplice contravvenzione di polizia.

Concorrevano in suo favore=la mancanza di ogni causale a delinquere, sia remota, sia prossima = il vivissimo amore da lui portato alla moglie, e del quale egli le avea dato chiarissimi segni fino al momento in cui se gli attribuiva la deliberazione di ucciderla=l'indole di lui leggera, scherzosa, piuttosto timida, e manifestamente incapace di un misfatto senza motivo, di un omicidio brutale=la certezza del recente acquisto di quelle pistole mentr'egli era lontano=l'eguale certezza ch'erano state caricate a palla prima del suo arrivo, e di poi non iscaricate=l'ignoranza necessaria in cui egli era di queste circostanze=la naturale vaghezza da cui fu preso di conoscere il modo ed il prezzo di quell'acquisto=l'esser tornato con entrambe le pistole in mano=il non esser egli stato veduto impugnar l'arma feritrice da chicchessia=l'essere l'impugnamento dell'arma escluso ancora dalla direzione quasi perpendicolare della ferita= il trovarsi quella nella spalla sinistra della donna, segno evidente che il colpo era uscito dalla pistola ch'era nella mano manca dell'accusato = il suo

pianto, la sua disperazione, i suoi tentativi di uccidersi subito dopo il colpo=la continuazione del più acerbo dolore per varî mesi=la impossibilità morale ch'egli scegliesse come mezzo di esecuzione le armi da fuoco anzichè le bianche, che scegliesse per teatro del misfatto la casa paterna, la mensa ospitale, e per testimoni il cognato, i suoi vecchi genitori, la intera sua famiglia.

Qual fascio di luce! Quanti indizî antecedenti, concomitanti, susseguenti! È assai raro che la innocenza di un giudicabile si presenti così schietta, così limpida, così perspicua.

Eppure il giudizio sortì esito contrario alle speranze dell'accusato ed agli sforzi della difesa, e Felice de Antonellis venne dannato nel capo *ALLA MAGGIORITÀ DI QUATTRO VOTI SOPRA DUE.* Nè ci dolghiamo dello zelo del pubblico accusatore, chè senz'altro fu lodevole e puro; nè delle intenzioni de' Giudici, chè al certo furono rette. Ma la Gran Corte smarrì il buon cammino perchè deviò dalla legge. Incorse nella mancanza di giurisdizione. Sdegnò di ricercar la cagione del misfatto, e diede l'esempio inudito di una condanna alla pena di morte *per omicidio senza causa.* Attinse tutta la pruova da un fonte impuro, cioè, dal dire sospetto del querelante, e prepose ne' punti più sostanziali le assertive di costui, benchè varie e contraddittorie, alle dichiarazioni scritte ed orali de' testi-

moni. Trasse il suo convincimento non dallo specchio fedele del doppio processo, ma da un sunto monco e fallace, in cui furono omesse tutte le circostanze favorevoli all'accusato. Soppresse finanche gran parte del discarico dedotto con posizioni speciali, e pienamente provato. Finalmente contravvenne alla legge organica che prescrive impreteribilmente la motivazione in fatto ed in dritto.

La decisione è stata deferita dal condannato alla censura della Suprema Corte di giustizia con quella intera fiducia che inspirano il profondo senno, l'assidua vigilanza, l'imperturbabile imparzialità ch'essa dimostra nell'esercizio di così alto ministero.

La presente memoria è destinata a sostenere la maggior parte de'mezzi per annullamento già prodotti. Quelli di cui quì non si fa parola sono raccomandati alla religione dell'eminente Collegio. Esporremo gli altri con numerazione continua, benchè sieno di natura diversa. Il primo si fonda sulla mancanza di giurisdizione; il secondo ed il terzo si riferiscono a violazioni di rito; i rimanenti son tratti dalla decisione medesima.

PRIMO MEZZO

Difetto di giurisdizione in uno dè votanti.

Mancavano nella Gran Corte criminale di Avellino due Giudici, proprî di quel Collegio, quando fu trattata la causa di Felice de Antonellis. Fin dall'apertura del dibattimento furon fatti assistere all' udienza tre membri del Tribunal civile, cioè, due Giudici, ed il Procuratore del Re: ma uno di essi Giudici fu poi escluso dalla votazione per dare la preferenza al Procuratore del Re del medesimo Tribunale. In questo modo furono violate le leggi ed i regolamenti in vigore; poichè i due Giudici del Tribunal civile intervenuti dovevano essere assolutamente destinati a votanti; ed il Procuratore del Re doveva essere escluso dalla votazione, non essendo egli rivestito del potere punitivo che quando, man-

cando Giudici del Tribunal civile i quali suppliscano nelle Gran Corti criminali, sia necessità rivolgersi a lui per compiere il numero de' votanti. Ma se i Giudici civili non mancano, e per dippiù son presenti ed assistenti alla discussion pubblica, il Procuratore del Re non ha giurisdizione a votare; e molto meno può rivestirsene spogliandone il Giudice al quale la legge unicamente la commette. La legalità del nostro assunto si renderà indubitata col semplice ricordo delle diverse disposizioni legislative circa questa materia.

Ed in vero la nostra legge organica giudiziaria, pubblicata nel 29 maggio 1817, prevedeva il caso della mancanza de' Giudici per la composizione delle Gran Corti criminali, e delle Gran Corti speciali; e con gli articoli 83 ed 87 statuiva: » Che i votanti delle Gran » Corti criminali dovessero esser suppliti da' » Giudici del Tribunal civile i primi nell'or» dine di nomina: quelli poi delle Gran Cor» ti speciali dal Presidente del Tribunal ci» vile, ed ove occorresse, anche da uno o » due Giudici del Tribunale medesimo ».

Adunque per questa legge nè i Presidenti del Tribunal civile, nè i Procuratori del Re potevano intervenire da supplenti nelle Gran Corti criminali; e per concederne loro il diritto fuvvi bisogno del decreto pubblicato nel 30 dicembre 1818, il primo articolo del qua-

le è così scritto: » Nelle Gran Corti criminali
» potranno intervenire per compiere il nume-
» ro de' votanti; *oltre* i Giudici del Tribunale
» civile, anche i Presidenti ed i regî Procura-
» tori ». E col secondo articolo si permette ai
Procuratori del Re di supplire anche nelle Gran
Corti speciali.

Or con questo decreto lungi dal derogare
alla legge organica giudiziaria del 1817, se
ne corrobora il disposto, poichè mentre si
concede al Presidente del Tribunal civile ed
al Procuratore del Re di potere intervenire da
supplenti nelle Gran Corti criminali, si stabilisce contemporaneamente che essi non possano intervenirvi che *oltre* i Giudici del Tribunal civile, ai quali la legge ne avea in prima
esclusivamente conceduto il potere. Il che importa che quando i Giudici del Tribunal civile sono già intervenuti, il Procuratore del
Re, ch'è subordinatamente chiamato, non può
escluderli per arrogare a sè il diritto di votare nella causa: del pari che un Giudice del
Tribunal civile non può in concorso del Procuratore del Re supplire a preferenza nelle Gran
Corti speciali.

Oltrechè il Legislatore non avrebbe certamente derogato con un semplice decreto, ad
una legge non solo positiva ma organica, lo
spirito e la lettera di quel decreto del 1818
sono tali da rimuovere qualunque dubbiezza.

La parola *oltre* ivi adoperata ha evidentemente il senso di *dopo*. Se si fosse voluto formare indistintamente la lista de' supplenti senza ordine di prelazione, qual bisogno vi sarebbe stato di particolarizzare? Bastava dire che i Giudici delle Gran Corti criminali sarebbero suppliti da' membri del Tribunal civile, poichè ognun sa che questi Collegî sono composti del Presidente, di due Giudici, e del Procurator regio. Ma perchè ciò non si volle dall' autore di quel decreto, furono mentovati i *Giudici* del Tribunal civile, a' quali s' intese conservar la prelazione su' nuovi chiamati, cosicchè a costoro il privilegio di supplire, proprio di essi Giudici, non fosse accomunato in modo assoluto, ma soltanto suddelegato in mancanza di quelli. Perciò fu specificato che il Presidente ed il regio Procuratore non potessero intervenire se non *oltre* i Giudici: e ben racchiudevasi nella parola *oltre* tutto questo concetto; avvegnachè dovendo per legge intervenire nelle Gran Corti criminali come votanti per lo meno quattro Giudici ordinari del Collegio, i supplenti necessarî a compiere il numero legale di sei votanti non potevano esser tutto al più che soli due, quanti erano appunto i *Giudici* del Tribunal civile; e quindi era aritmeticamente intuitivo che non facea mestieri ricorrere all' intervento del Procuratore del Re, se non quando uno di essi fosse

stato legittimamente impedito, ossia dopo di essi, in loro difetto, *non mai promiscuamente*.

Questa verità si mostra con maggiore evidenza per le altre leggi ed i successivi regolamenti. In fatti al decreto del 30 dicembre 1818 tenne dietro nell' anno seguente il nostro Codice di procedura penale, ed in esso fu parimente preveduto il doppio caso di doversi supplire co' componenti del Tribunal civile alla mancanza de' votanti delle Gran Corti criminali, e delle Gran Corti speciali.

Ed in quanto a queste ultime, fu con l'articolo 428 di esse leggi provveduto, che *primo* supplisse il Procuratore del Re, *dipoi* dovesse intervenire il Presidente del Tribunal civile, e *quindi* i Giudici del Tribunale medesimo.

Dunque al Procuratore del Re quelle leggi vollero nella competenza speciale dar per eccezione la preferenza d' intervento, e positivamente lo espressero. Ma in quanto alle Gran Corti criminali nessuna precedenza gli venne attribuita, nessuna particolare disposizione fu data, e restò ferma la regola che risultava dal confronto della legge organica del 1817, e del decreto del 1818, cioè, che il Presidente ed il regio Procuratore non potessero intervenire che in difetto de' Giudici del Tribunal civile.

Se le leggi di procedura avessero voluto con-

cedere al regio Procuratore la preferenza su' Giudici di quel Tribunale anche quando trattavasi di supplire nelle Gran Corti criminali, lo avrebbero esplicitamente detto, come per l'intervento nelle Gran Corti speciali avean fatto. Insomma la legge organica del 1817, il decreto del 1818, ed il Codice di rito pubblicato nel 1819 non si contraddissero menomamente, anzi pienamente concordarono circa la preferenza conceduta a' Giudici del Tribunal civile come supplenti nelle Gran Corti criminali. La prima chiamò quelli, e li chiamò soli a supplire. Il secondo dichiarò che in loro mancanza avrebbero supplito il Presidente ed il Procurator regio. Il terzo fece una eccezione in quanto al supplire nelle Gran Corti speciali, attribuendo la precedenza al Procurator regio su' Giudici, e nulla mutò intorno alle Corti ordinarie; con che venne a confermare in queste la prelazione d'intervento de' Giudici sul regio Procuratore. Anzi, a ben considerare, nel suddetto Codice di rito una tale prelazione fu confermata non solo col silenzio, non trovandosi quivi nessuna disposizione analoga a quella data per le Gran Corti speciali, ma anche espressamente, poichè nell'articolo 228, raffigurandosi il caso che in una Gran Corte criminale si prevedesse sin dal principio dover la discussione protrarsi a più giorni, fu autorizzato il Presidente a disporre che vi assistesse un altro Giu-

dice o della stessa Gran Corte, o del Tribunal civile il quale facesse le veci dell'ordinario, nel caso di suo impedimento o non intervento; nè punto si parla in quell'articolo del regio Procuratore.

Al Codice di rito sopravvenne la legge organica del 7 giugno 1819 pe'Dominî di là dal Faro, ma obbligatoria, com'è notissimo, per tutto il Reame. Se vi fosse stata ombra di dubbio circa la presente materia, essa l'avrebbe tolta, poichè con l'articolo 197 si stabiliva: *Che mancando il numero de'votanti nelle Gran Corti criminali, dovessero intervenire a supplirli i Giudici del Tribunal civile*, DOPO DI ESSI *il Procurator regio*, e FINALMENTE *il Presidente dello stesso Tribunale*. Per l'opposto nelle Gran Corti speciali dovevano a'termini dell'articolo 198, *esser destinati a supplire* PRIMA *il Procurator regio*, POI *il Presidente*, *ed* IN ULTIMO *i Giudici del Tribunal civile.*

Or dopo una legge così esplicita, così chiara, così resistente ad ogni interpretazione, come potrassi rivocare in dubbio che i Giudici del Tribunal civile debbano esser sempre preferiti al Procuratore del Re per supplire nelle Gran Corti criminali, e per contrario il Procuratore del Re debba esser sempre preferito ai Giudici del Tribunal civile per supplire nelle Gran Corti speciali? E come si potrà più

esitare a riconoscere che quella espressione del decreto di dicembre 1818 *oltre i Giudici del Tribunale civile*, significasse *dopo que' Giudici*, quando con la posteriore legge organica Siciliana alla parola *oltre* si sostituì la parola *dopo*?

Vi fu pure un altro decreto, del 9 settembre 1819, ma ebbe per oggetto la modifica dell' articolo 128 del nostro Codice di procedura penale relativo alla composizione delle Gran Corti speciali; e nulla fu innovato in quanto al modo di supplire nelle Gran Corti criminali.

Da ultimo venne promulgato il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie, il quale rinnova letteralmente le precedenti e sempre uniformi disposizioni legislative intorno alla composizione delle Gran Corti speciali, destinando a supplire in quelle *prima* il Procuratore del Re: ma per le Gran Corti criminali ripete, e determina meglio le espressioni del decreto di dicembre 1818 statuendo: » Che per *compiersi* il numero de' votanti nelle Gran Corti criminali potranno intervenirvi, *oltre* i » Giudici del Tribunal civile, ai termini delle » leggi e de' regolamenti in vigore, anche » i Procuratori del Re ed i Presidenti dello » stesso Tribunale » Art. 494 e 566.

Dunque parimente quest'ultima disposizione ha ritenuto che i Giudici del Tribunal civile *a norma delle leggi*, e *de' regolamenti in*

vigore debbano supplire i Giudici delle Gran Corti criminali; che *oltre* i Giudici medesimi possano intervenirvi dapprima il Procuratore del Re, e dipoi il Presidente del Tribunale civile. Ed ecco nuovamente adoperata la parola *oltre,* quando già la legge organica per la Sicilia aveva indubitabilmente spiegato che significasse *dopo*, ossia ecco confermato che quella fin dal principio niente altro che *dopo* venne a significare.

La storia compiuta, e la diligente analisi di tutte le leggi, decreti, e regolamenti che a tale materia si appartengono, mostrano dunque in modo irrefragabile l'assunto da noi preso a sostenere. Ond'è che ricapitolando con brevità il fin quì detto, abbiamo per risultamento incontrastato:

1.° Che la legge organica del 1817 non attribuì la facoltà di supplire nelle Gran Corti criminali ad altri, che a' Giudici del Tribunal civile.

2.° Che il decreto del 30 dicembre 1818 permise al Presidente del suddetto Tribunale ed al regio Procuratore di supplire in quelle Gran Corti oltre i summentovati Giudici, cioè, quando costoro preferiti nell'intervento per avventura mancassero.

3.° Che il Codice del rito penale stabilì per le Gran Corti speciali, che il primo a supplire esser dovesse il Procurator regio, in secon-

do luogo avesse da intervenire il Presidente, ed in ultimo i Giudici del Tribunal civile; ma rispetto al compimento dę' votanti nelle Gran Corti criminali non fece alcuna innovazione.

4.° Che la legge organica Siciliana del 1819 (obbligatoria per tutt' i reali Domini) specificò con letterale precisione, che nelle Gran Corti criminali (a differenza delle Gran Corti speciali) prima dovessero supplire i Giudici del Tribunal civile, dopo di essi il Procurator regio, e finalmente il Presidente del Tribunale medesimo.

5.° Che il regolamento per le autorità giudiziarie pubblicato nel 1828 ribadì la preferenza conceduta a' Giudici del Tribunal civile, e confermò che i Presidenti ed i Procuratori regî non potessero intervenire che in mancanza di quelli.

Posto ciò, l'applicazione della legge alla specie nostra diventa facilissima.

Erano, oppur no, in Avellino due Giudici del Tribunal civile quando fu trattata la causa di Felice de Antonellis? Erano; e costoro venivan chiamati dalla legge a supplire i due votanti che mancavano nella Gran Corte criminale.

Non ci curiamo d'investigare se il Presidente fece intervenire il Procurator regio con intenzione originaria ch'egli fosse uno de' vo-

tanti, oppure affinchè assistesse all'udienza un magistrato di più, a cagione del possibile prolungamento della discussione pubblica. Il certo si è che fra i tre componenti del Tribunal civile intervenuti, la legge destinava a votanti i due Giudici, ed escludeva dalla votazione il Procurator regio. Or nella votazione della causa fu invece escluso uno de'Giudici ed incluso il regio Procuratore. Dunque uno de' sei votanti da'quali fu pronunziata la decisione mancava di giurisdizione a decidere della vita dell'accusato; il che venne a renderla radicalmente nulla.

Ad un ragionamento che riceve tanta solidità dalla legge, non possono farsi obbiezioni ragionevoli, anzi neppure speciose. Dove la volontà del Legislatore è stata così chiaramente e solennemente e ripetutamente espressa e confermata, è forza o riconoscerla, o appigliarsi a ridevoli sofisticherie per tentare di eluderla.

Che mai potrebbe dirsi? Si opporrebbe per avventura che non fu contraffatto alle disposizioni in vigore, poichè i due Giudici del Tribunal civile intervennero nella Gran Corte criminale di Avellino, ma che essendosi per la necessità di un settimo Giudice che assistesse alla discussion pubblica trovato presente anche il Procurator regio, la superiorità del costui grado dovette per le regole generali della gerarchia giudiziaria escludere uno de' Giudici

del Tribunal civile nella votazione? Chi ciò assumesse mostrerebbe aver dimenticate le testuali prescrizioni del Legislatore in proposito.

Tutte le disposizioni surriferite parlano non di semplice intervento, ma d'intervento *per supplire*. La legge organica Siciliana dice positivamente che mancando il numero de' votanti nelle Gran Corti criminali » debbono *in-*
» *tervenire a supplirli* i Giudici del Tribu-
» nal civile, *dopo* di essi il Procurator regio
» e *finalmente* il Presidente dello stesso Tribu-
» nale ». Il regolamento per le autorità giudiziarie pubblicato nel 1828 parla d'intervento *per compiersi il numero de' votanti*; intervento attribuito in preferenza a' Giudici del Tribunal civile, *giusta le leggi ed i regolamenti in vigore*.

In conseguenza i Giudici del Tribunal civile in concorrenza del Procurator regio non sono chiamati ad esser semplici spettatori, ma a supplire, ma a votare, ad esclusione di quello. La superiorità del suo grado nulla vale quando nell' officio del supplire, del votare nelle Gran Corti criminali, la legge assolutamente lo pospone a' Giudici del Tribunal civile. Se questa avesse chiamato senza distinzione nè preferenza tutt' i componenti del Tribunal civile a supplire nelle Gran Corti criminali il numero de' votanti, allora il regio Procuratore giovandosi del suo grado superiore avrebbe la

facoltà di votare con precedenza su' Giudici del Tribunale. Ma appunto perchè tale diritto gli competerebbe in questo caso ipotetico, non gli compete nel caso reale, ch'è la chiara e netta prelazione assicurata dalla legge a' suddetti Giudici. Insomma il sofisma che noi combattiamo racchiude una petizion di principio. Dicendosi che il Procurator del Re per la superiorità del suo grado dovea votare prima de' Giudici civili, si fa la supposizione gratuita ch' egli fosse *votante*. Ma appunto questa qualità gli era negata dalla legge. I due Giudici del Tribunal civile chiamati a supplire e votare *con precedenza sopra di lui*, formavano insieme co' quattro Giudici criminali i sei votanti dell' intera Gran Corte. Quindi rispetto a lui non trattavasi del votare prima o dopo, ma del non potere per legge votare nè punto nè poco. Egli stava di fuori dal Collegio compiuto, sicchè nessuna legale superiorità di grado rappresentava verso i Giudici civili. Dunque il suo intervento nella votazione non fu l' esercizio di una preminenza gerarchica, ma una vera *intrusione*.

Svanito questo simulacro di obbiezione, e non potendosi negare la esorbitanza commessa, che altro potrà opporsi? Si osserverà forse che l' accusato non si dolse nel corso del dibattimento, nè protestò contro la parte visibile presa dal Procurator regio nelle varie

deliberazioni che furon fatte? Ma tale opposizione è piuttosto immaginata da noi per esuberanza di dimostrazione del nostro assunto, che preveduta veracemente, perciocchè chi la producesse mostrerebbe non ben comprendere quel che sia giurisdizione.

La giurisdizione è tale prerogativa che la sola legge può darne l'investitura. E se il tacito ha minor forza dell'espresso, la mancanza di protesta contro la deliberazione interlocutoria, non valse certo ad infondere nel regio Procuratore quel diritto che neppure l'esplicito consenso dell'accusato e de' suoi difensori avrebbe potuto conferirgli. Le deliberazioni anzidette furono intrinsecamente nulle, senza bisogno alcuno di protesta, per difetto di giurisdizione in uno de' votanti, cioè, per incompetenza, o più veramente per mancanza di Collegio legale. A tutte le deliberazioni prese nel corso della discussion pubblica si richiede lo stesso numero di voti necessario a pronunziare la definitiva (art. 217 ll. p. p.) e questo numero è di sei per le Gran Corti criminali. Quando uno de' voti è invalido per difetto di potere giurisdizionale nel votante, i voti riducendosi a cinque, non vi è Gran Corte criminale debitamente constituita. Ed a ragione non vi è, poichè il riconoscerla per legale, ancorchè manchi di un voto, sarebbe lo stesso che togliere all'accusato il beneficio della

parità, e le sue guarentigie più preziose. Or quel difetto di giurisdizione in uno de' votanti, che venne a rendere impossibile la formazione del Collegio, fu permanente, viziò la interlocutoria, viziò la definitiva, ed il condannato nell' impugnare con ricorso l' ultimo atto di quella incompetenza continua, venne a denunziare alla censura della Suprema Corte di giustizia l' intero procedimento.

Essendo stata con le deliberazioni interlocutorie violata non mica una delle forme, ma la essenza medesima de' giudizi penali, ognun vede quanto discordi dal vero e dal buon senso il pretendere che l' accusato col tacersi in dibattimento purificò quelle da ogni vizio. Ma questo assunto, oltre alla sua insostenibile stranezza, è affatto alieno dalla quistione attuale. Ritengasi pure (a dispetto della logica) che le deliberazioni interlocutorie fossero state sanate dalla mancanza di protesta. Che perciò? Il silenzio dell'accusato venne forse a coprire anche la nullità futura, anche quella che fu consumata con la definitiva? Assurda e perniciosa giurisprudenza, o, per dir meglio, sovversione di ogni giurisprudenza, di ogni legge, di ogni principio di ragione sarebbe il voler convertire l' acquiescenza delle parti ad una violazione del Codice in una sanatoria con antedata di tutte l' eventuali e possibili violazioni di simil natura.

Appunto perchè la nullità della interlocutoria fu sanata con la mancanza di protesta (il che da noi non si confessa già, ma fittiziamente si concede), appunto perciò radicalmente insanabile è la nullità della definitiva contro la quale il de Antonellis protestò con la sola protesta lecita e possibile dopo la condanna, cioè, col ricorso per annullamento.

Quindi da qualunque lato si risguardi il presente mezzo, è forza riconoscerne la intrinseca ed ineluttabile efficacia.

SECONDO MEZZO.

Soppressione del termine de' cinque giorni.

L'art. 175 ll. p. p. prescrive l'apertura di un termine di cinque giorni nel quale possono allegarsi tutt' i mezzi d'incompetenza o di nullità di atti antecedentemente avvenute, e chiedersi gli sperimenti di fatto.

L'art. 177 dispone, che nel suddetto termine di cinque giorni e per tutto il corso di esso, possa prodursi il ricorso alla Suprema Corte di giustizia contro la decisione di sottoposizione ad accusa.

E nell' ultima parte dell'art. 178 è stabilito che il ricorso sospenderà il giudizio.

Dal complesso delle surriferite disposizioni di legge risulta ad evidenza:

1.° Che il termine di cinque giorni è assicurato per intero all'accusato.

2.° Che durante tutto quel tempo egli può produrre l'eccezioni di nullità degli atti antecedenti, ed altre dimande.

3.° Che gli compete anche il diritto di provvedersi dentro esso termine di ricorso per annullamento contro la decisione di sottoposizione ad accusa.

4.° Che il ricorso sospende il giudizio, e che in conseguenza il procedimento non si riapre se non dopo l'esito del ricorso debitamente notificato alle parti.

5.° Che, ad eccezion del caso in cui il ricorso è prodotto alla fine del termine suddetto, rimangono a beneficio dell'accusato, dopo la decisione notificata della Suprema Corte, tanti giorni quanti se ne richieggono al compimento del termine stesso, poichè la legge non dice che il ricorso importi rinunzia a quel residuo, e non può supporsi, nel silenzio della legge, la rinunzia ad un beneficio espressamente da quella conceduto.

Or Felice de Antonellis si valse del ricorso in Corte Suprema il terzo giorno dall'apertura del termine. Non accade esaminare se bene o mal fondato fosse questo suo richiamo. Il certo si è che a tenore dell'art. 178 esso sospese il giudizio.

La Suprema Corte decise non esservi luogo

a deliberare intorno al gravame, atteso la posteriore rinunzia al ricorso; ma di questa decisione non fu data scienza legale all'accusato. Ad un tratto gli fu intimata l'ordinanza del termine delle ventiquattr'ore con soppressione assoluta del residual termine de' cinque giorni. Questo procedimento constituì una gravissima violazione di legge. Bisognava o avvertire il giudicabile perchè si valesse de' due giorni che rimanevano a compiere il termine de' cinque, ovvero rinnovar da capo siffatto termine. Ma non può neppur concepirsi un giudizio criminale in cui quello spazio di tempo ch'è assegnato dalla legge ad una parte sostanzialissima della difesa, non sia decorso nella sua integrità a vantaggio dell'accusato. E chi può dire che il de Antonellis, informato legalmente dell'esito del ricorso, non avrebbe per avventura nel quarto o nel quinto giorno del termine impugnato di nullità con prospero successo qualche atto antecedente? E chi può affermare che l' annullamento di quell'atto non avrebbe prodotta una decisione diversa da quella che pronunziò la Gran Corte? Il de Antonellis era in pienissima buona fede: si era provveduto del ricorso in Corte Suprema; ma quando? Nel terzo giorno dall'apertura del termine. Egli sapeva che pel Codice di rito il ricorso sospendeva il giudizio, ed in conseguenza il termine stesso; ma parimente sapeva che per lo stes-

so Codice gli spettavano altri due giorni dopo la notificazione dell'esito del ricorso; sapeva che il termine legalmente aperto ed interrotto dovea legalmente esser chiuso, nè poteva temere o prevedere che sarebbe soffocato per via di fatto. Egli preparava le sue difese, egli si accingeva a dir di nullità di parecchi atti antecedenti, quando invece di ricevere o la notificazione dell'esito del ricorso, o almeno quella dell'ordinanza per la riapertura del termine de' cinque giorni, si vide intimar la lista de' testimoni a carico. Posto ciò, è d'innegabile evidenza che non fu conceduto per intero, ossia venne soppresso con violazione dell'art. 175 un termine, l'assoluta necessità del quale non possiamo esprimer più energicamente che con le gravi parole adoperate dalla Suprema Corte di giustizia—« Comprensivo (essa dice) di difesa effettiva e reale di ogni specie, per le tante importantissime dimande che nella speranza di prospero successo si possono avanzare, il termine di cinque giorni, ponderata la importanza di quanto possa l'imputato dedurre ed intraprendere per difendersi nel corso di un giudizio, è il più interessante termine di difesa » (1).

Di quante obbiezioni si volessero fare alla

(1) Causa di Anton Maria Sacco.

dimostrazione data della nullità commessa, agevolissimo sarebbe il provare la insussistenza.

De Antonellis (si dirà forse) avea rinunziato al ricorso tre mesi dopo averlo prodotto!

E che perciò? Questa circostanza non induceva alcuna mutazione. Oltrechè poteva ben essere avvenuto che la rinunzia non fosse giunta alla Suprema Corte ne' modi legali, e ch' essa in conseguenza non la tenesse presente, i giudizî penali sospesi per effetto del ricorso (articolo 178 del Codice di rito) non si riaprono *ipso jure* perchè rinunziasi a quello; per riaprirli vi è bisogno della decisione della Suprema Corte, ancorchè questa niente altro dichiari che *il non esservi luogo a deliberare*. Ed effettivamente la Gran Corte di Avellino aspettò quella decisione, e finchè non n'ebbe conoscenza si astenne dal procedere ad ogni atto ulteriore del giudizio. Or che si pretenderebbe? Che de Antonellis di sua privata autorità avesse riaperto a proprio favore quel termine che insieme col giudizio era sospeso? Che mentre la Gran Corte criminale si riconosceva temporaneamente inabilitata a proceder contro di lui, egli presentando le sue difese, si fosse affrettato di sottoporsi di nuovo alla giurisdizione di quella? Il vero si è che egli non poteva farlo, chè se l'avesse fatto, il Collegio medesimo avrebbe dichiarato che fino alla decisione della Corte Suprema era pri-

vo di poteri corrispondenti; il vero si è che seguita quella decisione, al ricorrente o rinunziante, o comunque volesse chiamarsi, dovea farsene la debita notificazione, poichè ammesso pure che costui dovesse prevedere il tenore della decisione della Suprema Corte, non potea certamente conoscerne anticipatamente l'epoca, ed era indispensabile dargli scienza legale di quella decisione per ripigliare il procedimento. Or questa scienza legale non gli fu mai data; dunque egli non seppe che il residual termine de' cinque giorni era riaperto, o per meglio dire, la mancanza di notificazione ne impedì la riapertura. Quindi il ragionamento da noi fatto di sopra regge in tutta la sua efficacia.

Ma forse si sosterrà che la notificazione non fu omessa, e si addurrà il certificato del cancelliere della Gran Corte di Avellino, dal quale risulta che a' 13 giugno 1837 tanto l'accusato quanto il suo patrocinatore furono da esso cancelliere cerziorati della decisione emessa dalla Corte Suprema di giustizia intorno al ricorso. Ciò sarebbe lo stesso che voler giustificare una nullità per mezzo di un'altra. La notifica delle decisioni si appartiene per legge agli uscieri, nè può sostituirsi a quell'atto solenne, che solo contiene e comunica scienza legale della decisione pronunziata, un avviso del cancelliere. Questo avviso o certificato che voglia dirsi,

e mille simili certificati ed avvisi, sono men che carte private, sono assolutamente nulla al cospetto della legge allorchè trattasi di notificare una decisione. Questo è attributo non già de' cancellieri, ma degli uscieri, e sempre ed unicamente ed esclusivamente da costoro dev' essere esercitato. Ed in tal senso giudicò la Suprema Corte di giustizia nella causa di Giuseppe Avallone (1).

Rimosse le vane obbiezioni della rinunzia al ricorso, e del certificato del cancelliere, non sappiamo immaginare nessun' altra opposizione speciale al caso nostro.

Che se poi si volesse in generale sostenere potersi impunemente sopprimere o mutilare il termine de' cinque giorni, perchè non è prescritto *a pena di nullità*, come il termine delle ventiquattr' ore e come l' altro de' due giorni; e perchè anche per questi termini ingiunti con la suddetta comminatoria dalla legge, la nullità è coverta dal silenzio, ci farebbe maraviglia la stranezza dell' assunto, ma avremmo in pronto risposte concludentissime e perentorie.

E primamente, se la mancanza della comminatoria *a pena di nullità* nelle prescrizioni della legge, concedesse la facoltà di violarle, sarebbe forza conchiudere esser regolare un giudizio in cui l' accusato non avesse ricevuto in-

(1) Decisione del dì 8 febbrajo 1833—Camerano Commissario, Nicolini M. P.

timazione nè dell'atto di accusa, nè della decisione di sottoposizione alla medesima; un giudizio in cui non vi fosse stato nè destinazion di giorno, nè citazion di testimoni pel dibattimento, nè verbale, nè intervento del cancelliere, nè finalmente notifica della decisione al condannato, perchè tutte queste sacrosante forme non sono statuite sotto pena di nullità. A tanto assurdo menerebbe l'erronea massima che abbiam preso a confutare. Ma noi possiamo fortunatamente astenerci di esaminarla e ribatterla nelle sue conseguenze, perchè la legge positiva ci mostra essere il termine de' cinque giorni imposto a pena di nullità, e la giurisprudenza della Corte Suprema stabilisce (per adoperar le sue stesse parole) *esser simili nullità sostanziali, assolute, e tali che il silenzio non le potrebbe mai legalizzare* (1).

Rispetto al primo punto basta ricordare l'art. 434 ll. p. p. Esso vieta, ne' casi ne' quali è ammesso il ricorso avverso le decisioni delle Gran Corti speciali, *di elevare a nullità* la mancanza di quelle forme dalle quali la legge dispensa nel rito speciale. Or se tra le forme dalle quali siffatto rito dispensa è appunto il termine de' cinque giorni, bisogna senz'altro convenire che dove la concessione

(1) Causa di Anton Maria Sacco.

di questo termine è prescritta, il non adempimento importi nullità.

In quanto al secondo punto, fa fede del dir nostro la memorabile decisione pronunziata dalla Suprema Corte di giustizia sul ricorso prodotto da Anton Maria Sacco (1). Gli accusati erano tre, al patrocinio de' quali fu destinato un sol difensore. Notificato, aperto, e ***scorso per intero*** il termine de' cinque giorni, l'anzidetto Sacco dedusse la incompatibilità della sua difesa con quella de' suoi coaccusati, e, previo consenso della Gran Corte giudicatrice, nominò il suo difensor peculiare. A costui fu intimato il termine delle ventiquattr' ore senza rinnovarsi quello de' cinque giorni, avvisandolo che questo primo termine era ritualmente scorso per l'antico difensore, benchè non se ne fosse valuto. Nulla fu opposto, e non vi fu protesta di sorte alcuna; ma condannato Anton Maria Sacco, il non rinnovato termine de' cinque giorni fu subbietto di un valido mezzo per annullamento. E la Corte Suprema lo accolse, dichiarando che la nullità commessa non poteva esser coperta dal silenzio, e ne assegnò le ragioni con le parole di sopra riportate. Ed effettivamente non vi è silenzio che possa giustificare la soppressione o mutilazione di uno

(1) Decisione del 7 agosto 1833—Celentano Commissario, Nicolini M. P.

stadio del giudizio particolarmente addetto alle difese.

Che se vi è differenza tra le due specie, è tutta in favor di Felice de Antonellis. Contro il ricorso di Anton Maria Sacco poteva osservarsi e fu osservato (se non fondatamente, almeno con qualche leggiera apparenza di ragione) che la incompatibilità della difesa essendo stata avvertita dopo i cinque giorni, il termine era da considerare come legalmente scorso per colui che in quel tempo era difensor legale di tutti e tre gli accusati; laddove nel caso nostro è certo che al de Antonellis, non fu fatta notifica della decisione della Corte Suprema, cosicchè egli venne *indubitabilmente* privato de' rimanenti due giorni del termine interrotto, al terzo giorno del quale avea prodotto ricorso. Aspettiamo perciò con fiducia che l'alto Tribunal di censura confermi *a fortiori* la giurisprudenza già da lei stabilita.

TERZO MEZZO

Scambio non rettificato nella lista del pubblico ministero di una denunziante in testimonia.

Nella lista de' testimoni presentati dal pubblico ministero fu indicata con questo carattere Mariantonia della Sala, la quale avea dichiarato innanzi al Giudice regio alcuni maneggi

che, a suo dire, la famiglia dell'accusato stava praticando per corrompere le due testimonie Orsola e Rachele Zoina, le quali erano in esperimento nel carcere. Ma siccome costei, che trovavasi irrevocabilmente condannata alla pena dell'ergastolo, con l'offrirsi spontanea e non citata al Giudice per deporre fatti che al certo erano di non lieve momento, aveva operato da denunziante, la difesa nel termine legale dimandò, che tolta dal numero de' testimoni, le fosse assegnato quel luogo che le competeva per legge. La Gran Corte rigettò, o per dir meglio, eluse la dimanda. Cominciò dal negare il fatto dal quale questa traeva origine, cioè, la ultronea presentazione della donna al Giudice regio. Eppure quel magistrato stesso cominciava la sua ordinanza de' 13 marzo 1837 (fol. 100 vol. 3.°) nel seguente modo: « Avendoci » fatto sentire la detenuta Mariantonia della » Sala di volerci confidare delle cose relative » al concerto delle donne in esperimento Or» sola e Rachele Zoina in tacere il vero alla » giustizia, l'abbiamo fatta estrarre dalla prigio» ne ». Dipoi considerò la Gran Corte che la della Sala non essendo una denunziante pecuniariamente ricompensata dalla legge, non poteva applicarsele l'art. 202 del Codice di rito.

Ma la difesa col chiedere che quella donna dalla sede de' testimoni, nella quale era stata collocata a torto, fosse traslocata nella sede

che le spettava, non pretese esercitare un diritto fondato sull' anzidetto articolo 202, il quale vieta in modo assoluto l'intervento nella discussion pubblica di varie qualità di persone, e fra le altre del *denunziante pecuniariamente ricompensato dalla legge*. La dimanda presentata dalla difesa era guarentita dall'art. 198 ch'è così scritto: « I denunzianti, la parte civile, ed il principale offeso non possono nelle liste esser confusi co' testimoni. La loro qualità di denunziante, di parte civile, e di principale offeso debb' esservi espressamente indicata. » Mariantonia della Sala non essendo una denunziante pecuniariamente ricompensata dalla legge, poteva intervenire nella discussion pubblica, ma essendo ad ogni modo una denunziante, dovea nella lista essere contrassegnata con siffatta qualità; e l'essere indicata come testimone constituiva una sostanziale offesa della legge. Dunque non vi è dubbio alcuno che la Gran Corte, col non far dritto alla dimanda della difesa, violò il citato articolo 198. E la facoltà di deferire questa violazione alla censura della Corte Suprema fu conservata con apposita ed immediata protesta di ricorso per annullamento.

Invano si opporrebbe, invocando il secondo paragrafo dell'art. 330 ll. p. p., che la protesta non potè avere efficacia, attesochè la forma stessa

contro la inosservanza della quale fu protestato, non è prescritta a pena di nullità. La risposta terrebbe dietro alla obbiezione senza un menomo intervallo, perchè verrebbe data dal paragrafo terzo del medesimo articolo 330. Esso è così concepito: « Tuttavia quando il mi-
» nistero pubblico, la parte civile o l'impu-
» tato facciano dimande tendenti ad esercita-
» re un dritto od una facoltà loro conceduta
» dalla legge, e la Gran Corte criminale omet-
» ta, o ricusi di deliberarvi, la omissione, o
» il rifiuto porterà a nullità, quantunque la
» pena di nullità non sia testualmente attacca-
» ta alla mancanza della forma di cui si è
» dimandata l'esecuzione. Se però la parte
» dopo avere avuto conoscenza di questa omis-
» sione, o di questo rifiuto non se n'è pro-
» testata per annullamento, la nullità rimar-
» rà coverta dal silenzio. »

Or nella nostra specie la Gran Corte *omise* di pronunziare sulla dimanda reale della difesa, che tendeva ad esercitare un diritto conceduto dall'art. 198, e deliberò sopra una dimanda immaginaria relativa all'articolo 202, e quella omissione gravissima fu seguita da protesta; dunque l'annullamento è di stretto rigore.

Con profondo senno comenta l'egregio cavalier Nicolini il trascritto paragrafo 3.° dell'art. 330, e non possiam meglio avvalorare il nostro ra-

gionamento intorno a questo mezzo, che riportando le autorevoli sue parole.

« Tutte le forme della procedura (egli di-
» ce) debbon essere appuntino eseguite. Ognu-
» na di esse è stabilita per garentire lo scuo-
» primento del vero, e la fede sincera delle
» pruove; ognuna fa parte del metodo giudi-
» ziario; ognuna dunque dà dritto alle parti
» di volerne l'adempimento; e non adempi-
» ta, dà facoltà a domandarne la rettificazio-
» ne. Sarebbe un errore il rispondere a tal
» dimanda che la forma di cui si chiede la
» rettificazione non è prescritta *a pena di nul-*
» *lità*. Questa ragione equivale al rifiuto di
» pronunziarvi, perchè appunto delle forme non
» prescritte a pena di nullità parla questo §
» 3.° dell'art. 330 (1) ». E non molto appresso: « *La dimanda* dunque è l'unica via
» per rivolgere in forme *a pena di nullità*
» le forme non prescritte espressamente con
» questa pena: *la protesta* o *il ricorso* è l'u-
» nica via per conservarne il dritto fino alla
» Corte Suprema (2) ».

Si negherà per avventura che nella deliberazione anzidetta la Gran Corte omise di pronunziar sulla dimanda effettiva della difesa? Questo sarebbe, a parer nostro, un contrastare al-

(1) Nicolini proc. pen. parte III. vol. II. pag. 85.
(2) Nicolini proc. pen. ivi. pag. 93.

la evidenza, ma ancorchè consentito, non basterebbe ad impedire l'annullamento.

Quella decisione era intrinsecamente nulla per gli errori l'uno di fatto, e l'altro di dritto pocanzi notati. Per l'error di fatto erasi dalla Gran Corte contraddetto al processo, ritenendo che Mariantonia della Sala non si fosse spontaneamente presentata al Giudice. Con l'error di dritto si erano scambiate le disposizioni dell'art. 198 ll. p. p. con quelle dell'art. 202. In quanto al primo punto, è da osservare che il divieto dell'art. 293 di esprimer nelle decisioni alcun fatto che non sia stato esaminato in pubblica discussione, non vien mica a significare che nelle decisioni anteriori allo sperimento orale sia lecito a' Giudici il convincersi contro la fede degli atti. Finchè non si percorre quel secondo stadio, il processo è unicamente constituito dalla instruzione scritta, e questa fa stato. In quanto all'altro punto, cioè, alla confusione degli art. 198 e 202, ogni error di dritto vizia la decisione nella quale è contenuto, e la contamina di falsa motivazione. Or l'obbligo del motivare in fatto ed in dritto imposto dall'art. 219 della legge organica è comune a tutte le decisioni, sieno interlocutorie, sieno definitive.

Ecco perchè il mentovato articolo 330 contempla solo il caso in cui la Gran Corte ometta, o ricusi di deliberare sopra una dimanda

tendente ad esercitare una facoltà conceduta dalla legge. Ciò non importa già che il rigetto della dimanda nel merito non produca nullità. Ma il Legislatore ha riflettuto, che quando la facoltà di cui s' invoca l' esercizio è realmente guarentita da un testo di legge, le Gran Corti criminali non possono rigettarla senza implicarsi in un error di dritto, che per insussistenza ossia per mancanza di motivazione vizî la decisione interlocutoria; il ricorso immediato contro la quale cumulandosi con quello con cui s' impugna la definitiva dee far annullare l' intero procedimento. Insomma una dimanda presentata dalla difesa può essere o illegale, o guarentita dalla legge. Nel primo caso per parte della Gran Corte è sempre giustificato il silenzio, o ben motivato il rigetto, e quindi essa è salva da censura. Nel secondo caso, se la Gran Corte non si determina ad accogliere la dimanda, che può accadere? Che opponga il silenzio, o l' espresso rifiuto di deliberare? Ciò l' è vietato. Che pronunzî il rigetto? Incorre nella impossibilità assoluta di ben ragionarlo.

Riassumendoci conchiudiamo, che o si consideri la deliberazione anzidetta della Gran Corte di Avellino come una omissione di pronunziar sulla dimanda della difesa in quanto a Mariantonia della Sala, ed allora la nullità regge per l' art. 330 ll. p. p; o si consideri co-

me una deliberazione effettiva sulla dimanda, ed allora la nullità regge parimenti per error di fatto, per error di dritto, e per falsa motivazione.

QUARTO MEZZO

Mancanza di motivazione per non avere stabilita una causale dell'omicidio.

Il pubblico ministero nel recedere dall'accusa di omicidio premeditato, e nel qualificare il misfatto per omicidio volontario, siccome fece con le orali sue conclusioni, sentì la necessità d'indicare la causale del reato; e non potendo trovarla, ne escogitò una al tutto immaginaria, repugnante alla natura umana, ed apertamente smentita dal processo, cioè, la pretesa impotenza di Felice de Antonellis; il quale condottosi a Paterno con fidanza che l'aria nativa lo avrebbe subito guarito di tale infermità, e trovatosi dopo due giorni di dimora ingannato nella speranza concepita, deliberò ad un tratto di disfarsi della moglie.

La Gran Corte non accolse punto (nè di ciò ci dolghiamo) la causale proposta, ma senza indicare, nè discutere, nè investigare causale di sorte alcuna, posta da canto la premeditazione per insufficienza di pruova, si disse convinta della volontarietà dell'omicidio, e

passò di slancio alla condanna. E questa a noi pare una gravissima violazione di legge, che dee menare all' annullamento della decisione impugnata.

L' art. 219 della legge organica statuisce, che le decisioni debbano essere motivate in fatto ed in dritto. Or può chiamarsi motivata una decisione muta intorno alla causale dell' omicidio? Noi sostenghiamo assolutamente di no, e ci faremo a dimostrare questo assunto, o per meglio dire, ad applicare questo assioma legale alla nostra specie.

Le inclinazioni naturali ingenite all' uomo possono spingerlo a delinquere, in modo che il conseguimento de' suoi desiderî sia scopo e causa nel tempo stesso. Certamente non evvi al mondo alcun effetto senza causa, ma in que' reati che sono abuso e trascorrimento di tendenze insite nell' uomo, *il perchè* del delinquere è sempre manifesto. Così, per esempio, la cupidigia dell' avere basta a spiegare il furto; l' instinto verso l'altro sesso spiega l' attentato al pudore; l' amore indomito della libertà personale spiega l' evasione del carcere.

Ma la Natura medesima che ci ha dotati di quelle tendenze, ha piantato nel cuor nostro l'abborrimento dal sangue; l' omicidio non è abuso di una inclinazione naturale, è per contrario una repressione violenta di ogni umano sentire, è una difficile e malaugurata vit-

toria delle passioni sopra una ripugnanza ingenita dell' esser nostro. Ogni omicidio debbe aver la sua causa, e causa proporzionata; con la sola differenza che nell' omicidio deliberato *ex improviso* la causa sarà stata subitanea, ed in quello premeditato *ex intervallo* sarà stata più o meno remota. E meritamente appresso tutt'i popoli civili si richiede che la causa di un tanto misfatto sia chiarita prima di condannar l' accusato, perciocchè come può l' animo del Giudice acquetarsi nella certezza intima, piena, esclusiva di qualunque dubbio, in quella certezza che può sola giustificar la condanna, se rimane ignota la cagione di un fatto che tanto si diparte dall' ordine naturale? Senza la ricerca della causale il dubbio può, anzi dee sempre rigermogliare negli animi de' giudicanti. Senza causale nell' omicidio non vi è motivo nella condanna. Un fatto inesplicabile non può appagar l'intelletto, quindi la sua punizione è inefficace ad appagar la coscienza. Che altro è la causale, se non che l' idea motrice della volontà? Dunque ove si esamini la cosa addentrandosi alquanto nella considerazion filosofica della mente umana, è manifesto che quando si tace al tutto della *causale*, vanissimo è il parlar della volontà che solo da quella può prender le mosse.

Nè si obbietti che nella risoluzione della qui-

stione della volontarietà, ch'è quistione di fatto, la causale altro non venga ad essere che un semplice elemento, sicchè il Giudice possa convincersi e con quella, e senza quella. No; la causale ne' reati di sangue non è un semplice elemento di fatto, ma la mossa generatrice del reato, non è materia di mero convincimento, ma è condizione *sine qua non* del reato medesimo; ed ancorchè volesse risguardarsi come un semplice elemento di fatto, è un elemento necessario alla motivazione, la quale dee comprendere tanto il fatto quanto il dritto, secondochè prescrivono le nostre leggi. Nè si replichi, tentando di ritorcere l'argomento, col sostenere che appunto perchè la causale è la idea motrice della volontà, chi si convince della volontarietà di un omicidio, si convince implicitamente della causale, ch'è taciuta sì, ma sottintesa. In questa reticenza si contiene precisamente la illegalità, la mancanza radicale di motivazione. Il motivare significa ragionare; il raziocinio consiste nel trarre le conseguenze dalle premesse, non già nel sopprimere le premesse, e nel pretendere che le conseguenze si generino dal silenzio, ossia dal nulla.

Sarebbe poi un gravissimo errore il darsi a credere che la investigazione della causale sia necessaria soltanto ne' processi indiziarî, cioè, allorchè trattasi di un omicidio di cui s'i-

gnora l'autore. In tali processi (ci si dirà forse) la causale è la fiaccola del vero, perchè si ha il reato, e cercasi il reo, perchè tra le dense tenebre che coprono l'avvenimento, quell'indizio potentissimo è il solo che possa rivelare il delinquente. E noi rispondiamo che ne' processi indiziari la causale, oltre alla generale necessità d'investigarla per conoscere il perchè della uccisione, rendesi necessaria per iscoprire la persona dell'uccisore; è fiaccola insomma di un doppio vero: ma ciò non toglie che anche negli omicidî de' quali l' autore è noto, sia indispensabile a potere spiegare il misfatto, cioè, a poter constituire la reità del fatto. Così qualunque obbiezione al nostro assunto ne ribadisce invece la innegabile solidità.

Ed anche prima che le criminali materie fossero divenute subbietto di gravi meditazioni e di salutari riforme, la scuola antica fu tenacissima di questa necessità, e fu così gelosa custode dell'obbligo di cercar la causale, che anche negli omicidî ne' quali, per testimonianza oculare o per aperta confessione, era luculentissima la pruova di tutti gli atti esterni e successivi che manifestavano la volontarietà del reato, per condannare alla pena ordinaria bisognava che cumulativamente con l' anzidetta pruova concorresse l' indole efferata e sanguinaria del giudicabile palesata dalla sua vita an-

teatta, talchè l'omicidio potesse aversi per *brutale*; altrimenti applicavasi la pena *straordinaria*, erroneo ma umano temperamento del sistema che allora prevaleva.

Che han fatto i nuovi Codici? Hanno essi per avventura abolito la Scienza? No per certo, anzi lasciandola intera, e sopra quella fondandosi, e giovandosi del suo perpetuo incremento, hanno dato maggiori guarentigie alla umanità ne'giudizî penali. Hanno tolto di mezzo le pene straordinarie; e perchè? Perchè non si dee transigere con la coscienza, nè con la legge. E che cosa hanno sostituito ad esse pene ne' casi in cui quelle applicavansi? Hanno sostituito il *non consta*, perchè ogni dubbio è salvezza dell'accusato. E sotto una legislazione così guardinga, la quale impone a' giudicanti come obbligo sacrosanto la motivazione delle decisioni in fatto ed in dritto, si vorrebbe largire a costoro l' arbitrio di sostituir la pena di morte a quel *non consta*, ch' è stato esso medesimo così salutarmente surrogato alle pene straordinarie dell' antico foro?

Posti questi principî, vediamo quali erano le condizioni della nostra specie.

In essa non avveravasi la pruova indubitata di atti esterni e successivi che manifestassero la volontà, poichè il colpo dal quale restò uccisa Angiolina de Rosa era uscito, egli è vero, da un arme ch'era in mano di Felice de

Antonellis, ma nessuno lo avea veduto ingrillar la pistola, impugnarla, prender la mira, sparare contro la vittima.

Uscito dalla stanza da pranzo, il suo ritorno e la sua presenza non furono avvertiti che dopo la esplosione; e lo stesso principale Michele de Rosa, sedendo a tavola di spalle a lui, non disse e non potè dire di essere stato spettatore della materiale esecuzione del reato.

Non avveravasi l'efferatezza dell'indole, nè la facinorosità della vita anteatta, anzi oltre ad esser nette le sue fedi di perquisizione, risultava apertamente dal processo il suo carattere frivolo e leggiero, dedito a' piaceri del senso ed a scherzi volgari, inclinazioni che mal si accordano con la ferocia necessaria a commettere un omicidio brutale, anzi onninamente la escludono; e constava finanche della sua più che umile e rimessa pazienza, avendo egli sofferto senza farne risentimento delle battiture dal signor Vincenzo Famiglietti.

Avveravansi per contrario circostanze che aumentavano gli ostacoli i quali l'imputato avea dovuto superare per determinarsi a delinquere; ossia all'obbligo già esistente nella Gran Corte di trovare una causale, si aggiungeva quello di trovarla *potentissima*, affine di motivar la condanna.

Era stata dedotta la involontarietà con appositi articoli a discarico, e questa deduzione

che avea già salda radice nella instruzione scritta, era cresciuta ad irrecusabil certezza nella pubblica discussione.

Constava indubitabilmente del perdutissimo amore del de Antonellis verso la moglie. Constava ch' egli, anzichè privarsi di veder la de Rosa, come aveagli proposto Marianna Zarrillo madre di lei quando ei chiese dilazione al matrimonio per potersi curare, avea precipitato ogni indugio alle nozze trascurando la propria salute. Constava che giunto con la moglie in Paterno, in quel giorno che fu travagliato da mal di capo non di altra compagnia si era mostrato desideroso che della sua. Constava che l' avea pregata la mattina dell' infausto avvenimento di lavorar di sua mano una torta dolce, affin di mettersi in buona grazia della famiglia mostrando di esser atta alle cure domestiche, il che non facilmente si crede in provincia delle giovani nate nella capitale. Constava infine che a tavola, immediatamente prima che il de Antonellis se ne levasse, egli era stato in appassionate tenerezze con la moglie, cambiando finanche de' bocconi di quella torta con lei.

Or qual fu la subitanea causale, quale l' impeto occulto che mutò quel desiderio ardente di nozze anche a costo di trascurar la propria salute, quella compiacenza continua della compagnia della moglie, quella sollecitudine amo-

4

rosa di procacciarle favore appresso i suoi genitori, quella festevole comunione e reciprocanza nel cibo, in atroce disegno di morte?

La Gran Corte non si briga nè punto nè poco di saperlo, e quel ch' è d' incredibile stranezza e contraddizione, ritiene la circostanza della torta lavorata dalla de Rosa per compiacere al marito, e le scambievoli carezze a tavola; sicchè, avendo essa abbandonato il tema della premeditazione, e quindi ogni causale antecedente, e non avendo indicato alcuna causale sopravvenuta per cui tanto amore avesse dovuto volgersi in odio così furibondo, ne conseguita l'assurdo che appunto quelle carezze furono le inspiratrici dell'omicidio.

Or si oserà chiamar motivata una decisione nella quale non si fa motto di causale, benchè si trattasse di un omicidio senza pruova testimoniale di volontà, anzi con abbondantissima pruova d' involontarietà assoluta, la quale dalla sola esistenza di una causale poteva essere infievolita? Una decisione in cui si trascura l' ostacolo invincibile nascente non già dalla presunzione di affetto che sempremai prevale tra conjugi, ma dalla dimostrazione evidente e dal fatto inconcusso del caldissimo e ricambiato amore del marito verso la moglie? Una decisione infine che suggella l'inconcepibile obblio di cercar la causale, indispensabile a poter ragionare la volontarietà

dell'omicidio, con l'assurdo logico di far derivare la volontà di uccidere dalle amorevolezze, e per così dire, da' baci?

La mancanza di motivazione è dimostrata a rigor di evidenza, e la violazione manifesta dell'art. 219 della legge organica merita annullamento e censura.

Nè la giurisprudenza della Suprema Corte di giustizia dissente dalle massime pocanzi esposte. E basta l'esempio dell'omicidio commesso da Egidio Piscopo, del quale era disputabile se fosse accaduto per dissaccortezza, o per volontà. L'egregio Avvocato generale cav. Nicolini si dolse che la Gran Corte giudicatrice avesse dichiarato l'omicidio volontario, senza motivar questa dichiarazione con la indagine della causale. E le parole da lui dette in quella occasione mirabilmente confermano il nostro assunto. « Non amo» re, non odio, non iracondia, non violen» za, niuna causa è indicata in lui perchè ciò » che fece ei facesse per impeto di animo in» composto. Molto meno è indicato che il fa» cesse per diligente e considerato pensiero. » Avrebbe potuto ancora un sì tristo effetto pro» venire da impulso bestiale d'ingenita malva» gità. Ma la Gran Corte nemmeno ciò dice ». Così si espresse egli, e conchiuse all'annullamento. E la Corte Suprema si conformò alle sue conclusioni.

Dunque nella mente di quell' insigne giu-

reconsulto e magistrato, e del Collegio che per senno ed autorità sopravvanza e sopravvede tutti gli altri, del pari che nell' intima ragione della scienza penale e ne' precetti testuali della legge positiva, è ben fermo che non si possa condannar per omicidio volontario senza ricerca ed indicazione di causale, o senza supplir la mancanza di quella, con lo stabilire nel delinquente una efferatezza d' indole malvagia capace di qualsivoglia più brutale eccesso.

E di maggiore frequenza sarebbero gli esempî di cosiffatta giurisprudenza negli arresti della Corte Suprema, se fortunatamente non fossero assai rari i casi di una così abbandonata dimenticanza d' instituire la ricerca preliminare della origine del reato, e di una così deplorabile e precipitosa facilità nell'esprimere un convincimento, che per le leggi proprie ed eterne della mente umana non ha logica radice, e quindi non può fruttare, e fruttar morte.

QUINTO MEZZO

Mancanza di motivazione intorno alla volontarietà del reato.

La motivazione consiste nella enumerazione degli elementi ricavati dal processo, i quali convincono l' animo del magistrato della reità del giudicabile, aggiuntovi la espressione di

questo convincimento. Ogni enumerazione di indizi, di pruove, di testimonianze senza la formola esprimente la convinzione della reità, e della speciale reità cui poi si applica la pena determinata dalla legge, altro non verrebbe ad essere che una ripetizione de' fatti semplici contenuti nella narrativa, ma le mancherebbe al tutto quel suggello morale e legale che le imprime la facoltà di produr condanna. Nulla monterebbe che la condanna fosse materialmente espressa; essa sarebbe una pronunziazione arbitraria, e non già un logico risultamento. Or gli elementi di pruova ne' processi criminali sono di diversa natura. Vi ha di quelli che per loro intrinseca qualità menano alla idea della premeditazione; e tali sono gl' indizi *ex intervallo*. Fu nell' antica scuola acremente disputato quanto spazio di tempo avesse dovuto scorrere fra la determinazione e l' atto di uccidere, perchè l' omicidio potesse qualificarsi premeditato. Si ondeggiò in grandissima diversità di sentenze, ma alla fine prevalse ed ottenne pressochè universale accoglienza la opinione, che tra la deliberazione ed il misfatto fosse necessario il decorso di ventiquattr' ore. Si volle che una notte dovesse esser passata, e che quegli il quale in quel tempo di raccoglimento e di meditazione, o dopo aver gustato quella calma, e quel rinnovamento, per così dire, dell' esser

nostro ch'è prodotto dal sonno, avesse persistito nel ferale proposito ed eseguitolo, fosse tenuto di omicidio premeditato. Le nuove leggi in ciò più severe, senza far distinzione alcuna di tempo, dichiararono bastare alla qualifica di quella circostanza aggravante, *che il disegno fosse formato prima dell'azione*. Differenziandosi dunque l'omicidio volontario dal premeditato per la mancanza del disegno formato prima dell' azione, è manifesto che gli indizî di tempo remoto quando non hanno efficacia a stabilire la premeditazione non l'hanno neppure a stabilire la volontarietà, e che quest' ultima può soltanto desumersi da fatti tali, che mostrino essere stata la deliberazion di uccidere immediatamente conseguitata dall'atto. Non è di minore evidenza che la premeditazione include per sua intrinseca natura la volontarietà, sicchè la pruova di quella rende supervacanea un' apposita pruova di questa, e che per contrario quando si rigetta la premeditazione, è forza motivare la volontarietà con indizî proporzionati, cioè prossimi, anzi, per così dire, contemporanei al misfatto.

Perciò le Corti giudicatrici nelle cause in cui trattasi di chiarire se l'omicidio fu premeditato o volontario, quando non si convincono della circostanza aggravante, scartano gl' indizî *ex intervallo*, e tessono di indizî

ex improviso il loro ragionamento affermativo circa la volontarietà del misfatto.

Da questo metodo si dipartì la Gran Corte criminale di Avellino, ed ecco il suo considerando:

« Che l'arma poi fu volontariamente scaricata dall'accusato, e diretto il colpo alla
» infelice moglie dall'alto in basso, per meglio
» assicurarne la riuscita, il dimostra il
» corso serbato dal corpo spinto da quell'arma
» da fuoco, e descritto nella sezione del
» cadavere, la perizia portata sull'arma istessa,
» della quale si è tenuta parola, il suo
» contegno immediato al colpo, cioè l'essere
» rimasto immobile, irresoluto, ed indifferente
» senza profferir parola alcuna, l'esser
» comparso in un lato della porta sporgente
» nella stanza da mangiare; l'avere osservata
» la moglie spirante, e senza parlare, e
» con indifferenza; l'essere retroceduto; l'essere
» uscito posteriormente da quella stessa
» porta, passato d'avanti a tutti senza profferir
» parola, e senza guardar la moglie, e
» l'esserne uscito fuori della loggia; la sua
» malinconia immediata al matrimonio, le
» espressioni profferite subito dopo le nozze,
» cioè, di essersi messo un ferro al piede per
» mantener la sua parola; il suo partire improvviso
» da Napoli, ed il cattivo umore in
» Paterno dopo l'arrivo colà con una giovane
» sposa, ed in mezzo a' suoi più cari e stret-

» ti parenti ; l'abbandono della mensa in un
» momento di allegria, quando non ancora il
» pranzo era finito; l'aver prese quelle armi
» già da lui antecedentemente vedute, e che
» sapeva di essere in casa per averle maneg-
» giate la mattina del fatto ; in fine l'essere
» tornato tutto silenzioso nella stanza da man-
» giare da dietro le spalle della moglie, sen-
» za profferir parola alcuna ; circostanze tutte
» che menano alla convinzione di essere egli
» ritornato nella stanza da mangiare per uc-
» cidere volontariamente sua moglie , e non
» già per chieder conto dal fratello ove aves-
» se acquistato quelle armi , troppo debole
» risorsa dedotta dall' accusato. — Che in fi-
» ne quel procrastinamento che dall' accusato
» chiedeasi per l' effettuazione del matrimonio,
» adducendo per cagione la sua malattia ner-
» vina ; il modo come venne celebrato; quel-
» la stupidezza in lui osservata nella sera stes-
» sa delle nozze ; la sua costante malinconia
» da circa un mese prima che fosse sposato
» fino alla consumazione del misfatto , ed il
» complesso delle risposte risultate dall' inter-
» rogatorio subito innanzi al Presidente Lau-
» dati , sono altrettante circostanze di fatto,
» che maggior luce spargono sulla reità del
» giudicabile.—Osserva inoltre la Gran Corte
» che deboli sono le pruove onde pronunziare
» il consta per la premeditazione ».

Ognun vede come nel ragionamento trascritto la Gran Corte faccia un sol fascio degli elementi ritenuti, e da essi promiscuamente desuma la sua convinzione di avere il giudicabile commesso omicidio volontario in persona della consorte. Tra questi elementi pertanto non meno di otto sono *ex intervallo*, sì per la scuola antica, e sì per la nuova legge, cioè: 1.° la malinconia immediata al matrimonio—2.° l'espressioni profferite subito dopo le nozze, *di essersi messo un ferro al piede per mantenere la sua parola*—3.° il suo partire improvviso da Napoli—4.° il cattivo umore dopo l'arrivo in Paterno con una giovane sposa, ed in mezzo a'suoi più cari e stretti parenti—5.° quel procrastinamento che dall'accusato chiedevasi per l'effettuazione del matrimonio adducendo per cagione la sua malattia nervosa—6.° Il modo come il matrimonio venne celebrato, ossia (secondochè la Gran Corte avea già ritenuto ne' fatti semplici) la segretezza senz'alcun invito di parenti della sposa, e senza altro donativo per parte dello sposo fuorchè due abiti da casa e l'abito nuziale — 7.° la stupidezza in lui osservata nella sera stessa delle nozze—8.° La sua costante malinconia da circa un mese prima che fosse sposato fino alla consumazione del misfatto. —Questi elementi (postochè fossero stati efficaci dove per contrario erano affatto inconcludenti) potevano menare

alla idea della premeditazione, poichè si riferivano tutti ad un periodo anteriore di maggiore o minore intervallo all'omicidio. La Gran Corte se ne servì in confuso con gli altri elementi per convincersi della reità del giudicabile, e precisamente della volontarietà del colpo. Dipoi dichiarò non esservi luogo a dir *consta* per la premeditazione, e pose interamente da canto siffatta qualifica aggravante, e ridusse il misfatto ad omicidio volontario per deliberazione improvvisa, ossia distrusse implicitamente tutti quelli elementi che menavano al concetto della premeditazione, ma omise di esprimere se gli altri elementi specificati di sopra, e ritenuti promiscuamente con quelli dipoi distrutti, bastavano a convincerla che il de Antonellis era reo di omicidio volontario in persona del conjuge. Procedette dunque a condannarlo senza motivazione.

Chi potrà negare che il *non consta* della premeditazione disfaccia gl'indizî *ex intervallo*, che per ragione e per legge sono indizî di antecedente disegno?

Quando questi elementi sono stati separatamente espressi, la loro distruzione non altera in nulla la motivazione dell' omicidio volontario *ex improviso* fondata di per sè sopra elementi prossimi; ma quando, come è il caso nostro, si è fatto un cumulo, un fascio, un avvicendamento, una confusione degli elementi

ex intervallo e degli elementi prossimi, e quando la Gran Corte ha finanche dichiarato che non uno o più di essi, ma il concorso di tutti senza eccezione la rendeva certa della volontarietà dell'omicidio, la distruzione de' primi, allorchè si esclude la premeditazione, porta via il ragionamento fondato sull'insieme degli uni e degli altri.

Posta la categoria degl' indizi di tempo remoto fuori bilancia, tolto ogni nesso con gl'indizi prossimi, ossia scissa l'idea della premeditazione dalla idea della volontarietà, non potendo più questa dedursi da quella, la Gran Corte avea l' obbligo di esprimere il concetto positivo che gl' indizi superstiti, i soli capaci di entrare nel calcolo morale della reità, fossero sufficienti a stabilirla, appagassero pienamente l' intelletto, quetassero d' intera pace la coscienza de' Giudici. Senza questa proposizione *subordinata*, rimane la *principale*, che è quanto dire un concetto misto di elementi eterogenei, già dichiarato dalla stessa Gran Corte inefficace a produrre convincimento e condanna. E poichè tutti quelli elementi presi insieme non bastavano a stabilire il concetto della premeditazione, sottratti gl' indizi *ex intervallo* proprì della premeditazione medesima, bastavano i rimanenti a stabilire il concetto della volontarietà del reato? Ecco un quesito che la Gran Corte dimenticò di risolvere.

Il vero si è che, non avendo essa indicata nè trovata alcuna causale sopravvenuta e subitanea (sola cosa che potesse render ragione della deliberazione *ex improviso* di uccidere), e non avendo indizî concludenti di siffatta deliberazione, si studiò d'impinguare i suoi rilievi morali con indizî *ex intervallo*, e di coprir le nudità della pruova con un apparato straniero, che doveva indi a poco esser tolto via per il *non consta* della premeditazione, e lasciare non motivata la volontarietà. Questo sforzo della Gran Corte di andare spigolando elementi di reità contro il ricorrente in un tempo remoto, perchè il tempo prossimo alla uccisione non ne offriva alcuno, sforzo che comincia dalla narrativa, e continua fino in fondo, è la miglior pruova della innocenza del de Antonellis. E la violazione flagrante dell'art. 219 della legge organica per l'asserita ma non ragionata volontarietà dell'omicidio, menerà senza dubbio all'annullamento della impugnata decisione.

SESTO MEZZO

Mancanza di motivazione per non essersi indicato dalla Gran Corte la scienza nel giudicabile che le pistole fossero cariche.

Per definire un omicidio come volontario, per attribuire a colui che ne fu l'autor mate-

riale la volontà di commetterlo, è necessario stabilire ch'egli sapesse che l'instrumento del quale servivasi era atto ad uccidere. Questa necessità deriva dal generalissimo ed incontestabile principio, che non essendovi volontà senza idee, non può ritenersi determinazione di scopo dove non è scienza di mezzo proporzionato.

Or le armi da fuoco, a differenza delle armi bianche, non sono instrumenti micidiali per la loro semplice struttura, ma soltanto divengon tali quando sieno state regolarmente caricate. Ognun sa che un coltello, uno stile, una spada, una sciabola, una scure hanno forza di togliere la vita allorchè si usino a scellerato fine, e quindi si può voler commettere un omicidio con una delle armi anzidette; ma ognun sa parimente che uno schioppo, una carabina, una pistola scarica manca essenzialmente di quella condizione che la rende atta ad uccidere, e quindi è impossibile che alcuno si accinga ad un tal reato, se non conosce essersi avverata quella condizione o per fatto proprio, o per fatto altrui. In conseguenza nell' omicidio commesso con arme da fuoco, la scienza che quella era carica è un estremo indispensabile della volontarietà, cosicchè il tralasciarne la indicazione impedisce del tutto che sia motivata la condanna.

Ancorchè si voglia fermare in massima che niuno possa ignorare se le armi da fuoco a lui

pertinenti sieno oppur no cariche, non si presume mai che debbasi ciò sapere delle armi che appartengono ad altri; questa scienza abbisogna di pruova, o almeno fa d'uopo esprimere ch' essa era nell' uomo della cui sorte si giudica. Gli elementi da' quali risulta una condanna a morte non possono esser sottintesi; chè se la legge avesse voluto permettere a' giudicanti di sottintendere, cioè di tacere, non avrebbe loro imposto di motivare, cioè di parlare con logica pienezza.

Nella specie pertanto fu limpidissimamente provata nella discussion pubblica la posizione a difesa, che le pistole appartenevano non già a Felice de Antonellis, ma a Serafino suo fratello, il quale, fattone acquisto pochi giorni prima dell' arrivo degli sposi, le avea caricate portandole innanzi alla sella ne' rispettivi foderi il dì ch' era andato ad incontrarli a cavallo, e non le avea scaricate nè nell' atto dell' incontro, nè dopo.

Il giudicabile sostenne non aver veduto le pistole, se non quando si recò dopo desinare in camera del fratello; allora averne ammirato la fattura, e spinto da curiosità esser con quelle tornato verso la stanza da pranzo per interrogare il fratello, senza badare se fossero cariche.

Il querelante de Rosa nella instruzione scritta avea dichiarato, che la mattina del 14 febbrajo, giorno del funesto avvenimento, Serafino

de Antonellis gli avea mostrato quelle pistole. Venuto poi in pubblica discussione aggiunse cose non mai dette da lui per lo innanzi, cioè, che anche il giudicabile si trovò quivi presente, e che tanto esso de Rosa quanto costui maneggiarono quelle armi.

Or la Gran Corte non potendo assolutamente rigettare il discarico circa le pistole confermato da testimoni in dibattimento e da noi di sopra riferito, si appigliò al partito di dichiarare ch'esso non gli faceva impressione ancorchè volesse aversi per vero, perchè si convinse delle circostanze aggiunte nella discussion pubblica dal principale, ma non indicò che l'accusato nel maneggiar quelle armi avesse conosciuto ch'erano cariche; e per certo non aveva elementi da ciò, poichè il principale medesimo avea deposto ch'egli non avea punto avvertito se le armi fossero inarcate o cariche, nè vi era alcuna ragione per la quale Felice de Antonellis nell'identico atto avesse dovuto accorgersi di quel ch'era sfuggito al cognato.

Ma ci giova concedere (per far maggiormente risaltare il torto della Corte giudicatrice) che le fosse stato lecito d'immaginare una tale circostanza, senza urtar nel divieto dell'art. 293 ll. p. p. Il fatto si è ch'ella nol fece, ch'ella non disse, anzi neppure accennò, che il giudicabile nel vedere o maneggiare le pistole si fosse avveduto ch'erano cariche. Dunque per confessione

dello stesso Collegio è indubitato, che il de Antonellis mentre sedeva a mensa con la propria famiglia con la sposa e col cognato, nulla sapea che le armi da lui vedute la mattina fossero in istato di servire ad uccidere.

Ricordiamoci che la Gran Corte pose da canto la premeditazione, ricordiamoci ch' essa ritenne avere il de Antonellis deliberato *ex improviso* di toglier di vita la moglie, *quando* (com' essa si esprime) *abbandonò la mensa in un momento di allegria* lasciando gli altri ancora seduti. Ma la ignoranza del mezzo proporzionato allo scopo rendeva impossibile in lui la volontà dell' omicidio, poichè nessuna determinazione di fare qualsivoglia cosa, per impetuosa che sia, può concepirsi senza cognizione del mezzo; dunque nella condanna pronunziata contro il ricorrente è contraddizione implicita ed inconciliabile, è assurdo logico, è mancanza assoluta di motivazione.

Vanissimo sarebbe il pretendere che questo difetto fosse stato supplito dal rilievo morale che quì si trascrive. « Non può dalla Gran « Corte credersi che il giudicabile dopo aver « ammirata la costruzione delle pistole e con» tinuando a guardarle, non siasi accorto se » qualche cane delle medesime era ingrillato ».

Questo rilievo lungi di tener luogo di motivazione, ne conferma con maggiore evidenza la totale mancanza. Esso si riferisce al tempo

in cui de Antonellis con le pistole in mano tornava nella stanza da pranzo, avendo egli detto nel suo constituto che nel tornarsene continuò a guardare quelle armi. E niente altro se nè ricava, se non che, nella opinione della Gran Corte, il giudicabile in quell'atto non potè non accorgersi che le pistole erano inarcate. Lasciando da canto la differenza che pur corre tra pistole inarcate e pistole cariche (potendo bene l'una cosa star senza l'altra), si dia per vero che quegli avesse dovuto allora avvedersi di aver in mano degli strumenti idonei ad uccidere. Questa scienza gli entrò dunque nella mente in quell'istante, ma fino a quell'istante egli non avea potuto voler la morte della moglie, appunto perchè gli mancava siffatta scienza; mancanza che avea renduto innocentissimi tutti gli atti precedenti del levarsi di tavola, dell'andare in camera del fratello, del prender le pistole, dell'avviarsi con quelle in mano; per il che non potè deliberare l'*uxoricidio* se non quando si avvide del vero stato dell'armi, essendo già vicino alla porta d'ingresso della stanza da pranzo.

Assurda ipotesi in vero, ma che (premessi i fatti di sopra discorsi, e dalla Gran Corte confessati) diventa necessaria a poter anche stravagantemente ritenere la volontarietà dell'omicidio. La Gran Corte doveva, non diremo già per motivar la condanna, ma per

palliare la mancanza di motivazione, esprimere almeno questo mostruoso concetto, che il de Antonellis capitato in camera del fratello, rivedute le pistole le quali egli aveva vedute e maneggiate la mattina, ma senza saper che fossero cariche, ammiratone la construzione, desideroso di conoscere dal proprietario di quelle le circostanze di siffatta compra, avviatosi con esse in mano verso la stanza da pranzo per interrogare colui, accortosi nel continuare a guardarle ch'erano inarcate, e quindi conchiudendo che fossero cariche, avesse in quell'attimo risoluto di uccider la moglie. Essa per contrario nulla fece di tutto questo, e considerando che il de Antonellis dopo avere abbandonato la mensa si accorse di esser cariche le pistole, lo condannò per omicidio deliberato *ex improviso* mentre era a tavola, e per eseguire il quale si alzò di tavola! Giudichi la Suprema Corte di giustizia se una decisione di condanna la quale è fondata sopra idee così repugnanti tra loro che constituiscono il contrapposto del ragionare, possa dirsi motivata a'termini dell'art. 219 della legge organica.

SETTIMO MEZZO

Soppressione sistematica delle circostanze favorevoli all'accusato, benchè risultanti dalle stesse deposizioni del principale e de' testimoni a carico.

Il nostro Legislatore nell'affidare a Giudici permanenti, a Giudici del fatto e del dritto la facoltà di decidere della libertà e della vita de' cittadini, sentì la necessità di provvedere che quella non traboccasse in arbitrio, e sapientemente li astrinse a ragionare la propria convinzione. Ed in vero senza quest' obbligo gli attributi de' Giudici sarebbero stati esorbitanti, ed atteso la infermità della umana natura, sarebbe stato da temere che la social sicurezza ricevesse offesa appunto da' giudizî più essenzialmente instituiti per tutelarla.

Stabilì pertanto il Legislatore con l'articolo 219 della legge organica, che le decisioni dovessero esser motivate ed in fatto ed in dritto. E perchè questa disposizione non si potesse in alcun modo eludere, di due potenti rincalzi la rafforzò nel Codice del rito con gli articoli 293 e 273. Col primo statuì doversi esprimere il fatto dal quale deriva la risoluzion delle quistioni, e vietò di ritenere elementi non risultanti dalla pubblica discussione; col secondo comandò che fossero valutate tutte le pruove a favore e contro gli accusati. Sicchè dal

complesso di tali ingiunzioni è manifesto come alla motivazione della condanna sia base la integrità del fatto.

Quindi a tenore delle provvide leggi che appresso noi governano la materia penale, i Giudici, terminato il pubblico dibattimento, si chiudono nella camera del consiglio, e valutando quivi nella loro intima coscienza la instruzione scritta e lo sperimento orale, debbono emettere la decisione. Nel render poi conto del loro convincimento, è loro ingiunto di scrivere, per così dire, un verbale esatto delle operazioni psicologiche le quali hanno avuto per risultamento il giudizio da loro pronunziato. A conseguire tale scopo è necessario ch'essi registrino gli elementi favorevoli ed i contrarî al giudicabile quali genuinamente emergono dal processo, ancorchè quelli derivino dal querelante, o da' testimoni a carico, ancorchè gli altri derivino da' testimoni a discarico. La distinzione tra carico e discarico indica soltanto la qualità de' testimoni in quanto sono prodotti dall' accusa o dalla difesa, ma non distrugge la natura intrinseca delle cose deposte. Ed il summentovato articolo 273 parla con espressione generalissima della pruove a favore e contro l' accusato. Può la Gran Corte scindere una dichiarazione, credere alla parte che aggrava l' accusato, e negar fede a quella che lo discolpa, ma deve

mentovare entrambe, ed esprimere che accoglie la prima, e rigetta la seconda. Il sopprimere le circostanze favorevoli è assolutamente illecito; la legge non consente questo disdegnoso silenzio. Intollerabile è poi l'abuso quando la soppressione è sistematica, quando si va scegliendo, per così dire, il veleno nelle deposizioni, e non si tiene nessun conto dell' antidoto ch'è accanto a quello. Medesimamente dee la Corte giudicatrice, quando ritiene un elemento a carico, valutare le risposte e spieghe date dal giudicabile per confutarlo in pubblica discussione; può dichiarare che la risposta o spiega non le fa alcun peso, ma non già tacerla come se non fosse stata mai data. Finalmente allorchè il principale od un testimone a carico si è contraddetto, sia nelle varie dichiarazioni scritte da lui rendute, sia nel deporre oralmente in opposizione di quelle, il magistrato ha l'arbitrio della scelta, ma bisogna ch'egli la esprima e la ragioni.

A tutti questi obblighi mancò la Gran Corte criminale di Avellino. = Soppresse sistematicamente le circostanze favorevoli all'accusato contenute nelle deposizioni, sia del principale, sia de' testimoni a carico. = Omise nel ritenere degli elementi importantissimi a danno dell' accusato, di registrare le costui risposte. = Tralasciò di mentovare le moltiplici

contraddizioni tra le varie dichiarazioni del querelante.

Lunghissimo sarebbe il novero delle soppressioni; noi ci contentiamo di notare le più rilevanti.

1.° Michele de Rosa, fratello della estinta, interrogato dal Giudice regio di Paterno lo stesso giorno dell'omicidio, avea deposto, che dopo il colpo di pistola e l'esclamazione *son morta* fatta dalla sorella, *il cognato D. Felice cominciò a piangere amaramente, chiamando spesso la moglie Angiolina mia Angiolina mia.*—Ognun vede quanto fosse importante questa deposizione, la quale veniva a stabilire la involontarietà dell'omicidio, per mezzo dell'immediato e spontaneo dolore del giudicabile, manifestato con pianto amaro, cioè, con pianto del quale era manifesta la sincerità. Nessuno al certo dice di un altro ch'egli piange amaramente, quando dubita della veracità delle sue lacrime. Insomma quella dichiarazione semplice, breve, naturale, fatta in tempo non sospetto, e sotto la prima impressione dell'avvenimento da colui che aveva perduto una sorella, dovette essergli dettata dalla prepotente forza del vero. Esamineremo più tardi la posteriore ritrattazione. Basti per ora il notare, che quella manifestazione tutta favorevole all'accusato era di grandissimo momento nella quistione della volontarietà. Or la Gran Corte de-

sunse il suo convincimento della reità dalla pretesa indifferenza da lui mostrata dopo il colpo ferale, e tacque interamente che la prima deposizione del principale conteneva la circostanza sostanziale, anzi decisiva, di quel dolore, di quel pianto, di quelle esclamazioni. Si percorra da capo in fondo la decisione, e non si troverà neppure nna sillaba di un fatto così circostanziatamente deposto.

2.° Della continuazione del pianto fino a più di un' ora dopo il funesto avvenimento facea piena fede il verbale di arresto, nel quale specificavasi da' gendarmi aver trovato il de Antonellis piangente. La dichiarazione di Michele de Rosa, e questo verbale scambievolmente si affiancavano con pruova diretta che il pianto amaro era stato durevole; altra circostanza che ne chiariva la sincerità. Documento importantissimo era questo, ed a niun patto potea dalla Gran Corte tralasciarsene la valutazione. Ma essa non solo non ne valutò la importanza, ma omise del tutto di notarne l'esistenza, ed in quel medesimo silenzio nel quale aveva ravvolto la prima e schietta deposizione del de Rosa, ravvolse ancora questo verbale che n'era il riscontro indubitato, la più sicura ed ampliativa conferma.

3.° La Gran Corte ritiene ne' fatti semplici, *che niun oggetto di valore fu da D. Felice dato alla sposa*, ed apertamente si ser-

ve di ciò come di elemento di convinzione, annoverando tra i rilievi morali sulla reità del giudicabile *il modo come fu celebrato il matrimonio;* ma sopprime interamente la cagione che rendeva innocuo quel fatto, e che risultava dalle stesse deposizioni nelle quali era narrato, cioè, da quelle della madre e del fratello dell'estinta. In effetti Michele de Rosa avea dichiarato, che il de Antonellis non donò alla sua sorella Angiolina se non tre abiti, de' quali uno da sposa, *scusandosi con dire che non potea chiedere danaro alla famiglia occupata a maritare una sua sorella.* E Marianna Zarrillo madre della sposa avea deposto nella medesima conformità. Una mutilazione così mostruosa per mezzo della quale un fatto indifferente, anzi giustificato, si trasforma in argomento di reità, è cosa incomportabile.

4.° Michele de Rosa venuto in dibattimento avea detto, in aggiunzione alle dichiarazioni scritte, che il cognato erasi mostrato titubante e pensieroso in Avellino durante il viaggio da Napoli a Paterno, specificando peraltro che tale titubanza e tal disturbo nascevano, come avea saputo dalla sua stessa sorella, dal timore di arresto per mancanza di passaporto. La Gran Corte ritiene il fatto, e salta la cagione, mentre quello e questa emergevano da una dichiarazione sola.

5.° Essa registra nella narrativa, ed insiste nelle considerazioni sulla circostanza che il testimone a carico Giosuè Pergamo, accorso subito dopo il misfatto in casa de Antonellis, seppe dal padre del ricorrente aver costui uccisa la moglie; ma tace l'altra importantississima circostanza di aver quegli soggiunto che avrebbe fatto uscire il figlio in libertà con deliberazione in camera di consiglio, circostanza contenuta nella dichiarazione scritta di esso Pergamo; e tace parimente la spiega data dal testimone in pubblico dibattimento, cioè, che il de Antonellis padre si augurava questo risultato *perchè il figliuolo era innocente.*

6.° La Gran Corte ritiene, che al testimone a carico Francescantonio d'Amato, uno di quelli che si recarono in casa de Antonellis dopo il colpo, fu detto da Serafino: *oh compare che guajo, Felice ha sparato una botta alla moglie*; e ne' rilievi morali da ciò desume elemento di convinzione osservando, *che i testimoni accorsi raccolsero la narrativa del fatto dalla bocca de' più stretti parenti del giudicabile*; ma nell'enumerare le variazioni e spieghe recate dalla pubblica discussione all'esame a carico, tralascia di notare che il suddetto testimone Francescantonio d'Amato depose aver detto Serafino de Antonellis, *che disgraziatamente D. Felice avea*

sparato una botta alla moglie, e soggiunse che dietro tali parole *egli fece giudizio che il colpo era accaduto per disgrazia, poichè conosce che il giudicabile avea sposato la moglie con trasporto.*

Fin qui delle soppressioni di circostanze favorevoli all'accusato risultanti da' detti del principale, o dalle testimonianze a carico. Adduciamo ora in esempio una risposta data dal giudicabile nella pubblica discussione in propria discolpa, ed omessa per intero dalla Gran Corte.

Il principale aggiunse per la prima volta in udienza: *che l' accusato quando si alzò da tavola uscì fuori la loggia che dava ingresso a tutte le altre stanze dell' appartamento, e ritornò nella stanza da mangiare proveniente dalle altre stanze per la porta come di sopra indicata, che corrispondeva alle spalle della sorella.* A questa particolarità, la quale ognun vede quanto aggravasse la condizione del giudicabile, costui contrappose un'assoluta negativa, ed osservò: *che durante la tavola la porta della loggia medesima corrispondente alla loggia istessa, e per la quale loggia si penetrava nelle altre stanze dell' appartamento, rimaneva chiusa anche con delle persiane, attesa la stagione invernale nevosa.*

La Gran Corte dimenticò di registrare questa schietta discolpa dell' accusato, dimenti-

canza vietata dalla legge, poichè chi sopprime l'uno de' termini di paragone si chiude l'adito ad esercitare il dritto di scelta. Dalla soppressione sorge un dubbio insolubile intorno a quel che il Giudice avrebbe deciso instituendo il confronto. La Gran Corte potea dar la preferenza all'assertiva del querelante su quella dell'accusato, ma per poter preferire dovea paragonare e discutere l'una e l'altra.

Finalmente trascurò di valutare, discutendole, le varie e contraddittorie deposizioni di Michele de Rosa. Sarebbe infinito il tessere la minuta storia di tutt' i mendaci di costui. Ci basterà di notare, che nella prima sua dichiarazione a' 14 febbrajo egli avea parlato del pianto e del dolore del cognato immediatamente dopo il colpo; nella seconda a' 7 marzo innanzi al Prefetto di Polizia non ne avea fatta nè conferma espressa nè ritrattazione; nella terza a' 22 aprile innanzi al Presidente Laudati avea deposto, che dopo vibrato il colpo il de Antonellis rimase sotto il vano della porta immobile, irresoluto, taciturno, ed avea preteso non esser vero che quegli avesse cominciato a piangere chiamando *Angiolina mia Angiolina mia*, come stava scritto nella prima sua dichiarazione, ed avea sostenuto di aver per la fretta sottoscritto quella dichiarazione senza leggerla per intero.

Venuto in dibattimento aggiunse una quantità di circostanze ferali per l'accusato, della

maggior parte delle quali la Gran Corte fece uso nella decisione; e segnatamente l'aver veduto uscire il cognato, nel levarsi di tavola, per la porta che dava sulla loggia, l'aver osservato che costui dopo il colpo aveva impugnato verso di lui la pistola che teneva nella mano sinistra, l'essere state le due pistole (mostrategli nella mattina del giorno in cui accadde il misfatto da Serafino de Antonellis nella sua stanza) *maneggiate da esso dichiarante e dal giudicabile.* Aggiunzioni così esorbitanti constituivano variazione solenne da quel ch'egli avea deposto nella instruzione scritta, la quale conteneva anch'essa, come abbiam notato di sopra, delle dichiarazioni varie fra loro.

Quale era allora il dovere della Gran Corte? Qual era il metodo severamente ingiuntole dalla legge? Paragonare dapprima le dichiarazioni scritte fra loro, e segnatamente la prima e la terza, le quali erano in contraddizione ostativa. Per rigettare la prima, che avea tutta la impronta della spontaneità e della verità, bisognava almeno che la Gran Corte si prendesse l'incomodo di mentovarla, e di convincersi dell'incredibil trovato che effettivamente Michele de Rosa per la fretta di andarsene da Paterno l'avesse firmata senza leggerla, come asserivasi nella terza. Avrebbe così fatto uso ed abuso del criterio morale, ma non sarebbe incorsa in una violazione diretta della legge. Invece di

ciò le parve bene di tacer tutto, e di ritenere, senza instituir paragone alcuno, i detti che aggravavano il giudicabile; per il che non venne a scegliere tra due dichiarazioni opposte, ma, sopprimendone una, mutilò il processo.

Non contenta di questa omissione, non si credè neppure obbligata la Gran Corte d'indicare che il principale aveva variato in pubblica discussione anche da quella parte del suo deposto nella instruzione scritta, ch'era stata da lei ritenuta con soppressione del deposto contrario.

Nè dicasi che le giunte non constituiscono variazione; sarebbe questo un pericoloso errore. Quelle giunte che spiegano semplicemente un fatto dichiarato, non ne alterano la sostanza; ma delle giunte che creano circostanze ferali, delle giunte che in un'accusa di omicidio in cui mancano le pruove della volontà di uccidere soppravvengono a supplire questo difetto, sono variazioni essenzialissime. Nè si pretenda che il paragone tra la deposizione orale e la scritta non debba farsi, se non nel caso di contraddizione assoluta ed ostativa. Sarebbe questo un altro errore di non minor pericolo. Un elemento sostanziale della credibilità de' testimoni si è la uniformità de' loro detti. La varietà ne' deponenti è indizio che ne debilita la fede. Possono le Gran Corti credere a' testimoni vari non ostante le variazioni, ma debbono riportarle ed esprimere che, ad onta di quelle,

lor prestano fede in una parte delle cose deposte. Queste regole hanno anche maggior forza quando trattasi del querelante, la cui veste induce naturalmente una originaria diffidenza. Per accogliere le circostanze aggravanti la condizione del giudicabile le quali derivavano dalle diverse dichiarazioni del querelante, facea d'uopo almeno indicar la genesi di questi elementi, e la loro crescente e variata progressione. Invece la Gran Corte non fa neppur motto che il principale avesse aggiunto un minimo chè in dibattimento, non indica neppure che quelle ferali circostanze sono desunte dai suoi detti, ed avvolge in un bujo illegale le fonti del suo convincimento.

Si conchiude che ciascuna delle summentovate soppressioni ed omissioni da sè sola constituisce una nullità, e che il loro complesso viola in massa gli articoli 293 e 273 ll. p. p. e l'articolo 219 della legge organica; il primo perchè si è mutilato il fatto dal quale dipendeva la risoluzion delle quistioni, e perchè si sono ritenuti elementi di convinzione alterandoli, cioè, non quali emergevano dalla pubblica discussione; il secondo perchè quanto favoriva il giudicabile è stato abusivamente premuto sotto alto silenzio; l' ultimo perchè una decisione in cui si tacciono sistematicamente quelle parti integranti del processo, le quali valutate avrebbero potuto menare a risultamenti

diversi, manca di motivazione nel fatto e nel dritto.

Verrebbe meno ogni base alla sicurezza dei cittadini, se il modo tenuto dalla Gran Corte di Avellino potesse andar immune da severa censura. Quando fosse lecito alle Corti giudicatrici di astenersi dal riportare fedelmente il *pro* ed il *contra* quali coesistono ne'processi, e per contrario di estrarre da questi a viva forza la reità degli accusati, scegliendo con esquisita diligenza quel che gli aggrava, e con ostile silenzio precludendo l'adito nella propria coscienza a quel che gli scolpa per bocca del querelante medesimo, e de'testimoni a carico; se fosse lecito, noi diciamo, il condannare sopra una edizione mutilata del processo, bisognerebbe mutilare benanche i nostri Codici, e riseccarne le più sacrosante guarentigie de'giudicabili, i precetti più giustamente imperiosi a'giudicanti.

Ma di quelle guarentigie e di questi precetti sta a guardia la Corte Suprema di giustizia, e fra i non pochi esempî di siffatta vigilanza, ci giova riferire le nobilissime parole con le quali nella causa di Felice Martusciello essa sublimò a massima ferma e generale di giurisprudenza la sua censura della decisione impugnata.

« Per fatto a senso dell'articolo 293 non » puossi intendere che un fatto sommario ben» sì, ma che tutt'i dati riunisca de'fatti con» troversi, considerando sui quali, ne deriva in-

» fine la dichiarazione sulla imputabilità di che
» si quistiona. La Gran Corte deve sempre espri-
» mere che non si attiene alle pruove opposte
» perchè non vi assentisce, onde non dar luogo
» per lo meno al difetto di motivazione » (1).

Nella causa poi di Angelo de Biasio la Gran Corte giudicatrice avea taciuto la dichiarazione di un testimone a carico, la quale ostilissima all'accusato, ma smentita da uno sperimento di fatto, veniva a constituire per necessaria conversione una pruova favorevole a quello. La Suprema Corte annullò considerando » che non
» basta serbare silenzio sopra una dichiarazio-
» ne per sè importantissima sul motivo di scor-
» gersi vacillante, e dopo essersi esposta a spe-
» rimento, poichè in tal guisa si tronca, non
» si scioglie la quistione donde dipende la li-
» bertà e la vita, e ne soffre nella essenza la
» integrità e santità del giudicato » (2).

E non dovrà annullare pel silenzio serbato *a danno del ricorrente* sopra tante dichiarazioni sostanzialissime ed impreteribili, e segnatamente su quei due primitivi e fondamentali elementi del processo, cioè, il primo deposto di Miche-

(1) Decisione della Corte Suprema di giustizia del dì 21 gennajo 1835 nella causa di Felice Martusciello-Longobardi Commissario, Nicolini M. P.

(2) Decisione della Suprema Corte di giustizia del dì 13 dicembre 1837 nella causa di Angelo de Biasio.—Montone Commissario, Nicolini M. P.

le de Rosa ed il verbale di arresto? Noi tenghiamo per fermo che siffatto timore, od anche semplice dubbio, nel caso nostro sarebbe irriverente all'altissima Corte, la quale è tanto più vigile custode della legge, quanto è più gelosa conservatrice di quella giurisprudenza con cui la difende.

OTTAVO MEZZO

Erronea qualificazione di pruova a carico data ai detti del querelante.

La Gran Corte affermò non reggere l'assertiva di Felice de Antonellis di aver veduto le pistole nel solo momento che le prese, attesochè era rimasto assodato con la pruova a carico di aver egli maneggiato quelle armi nel martedì, giorno del funesto avvenimento; gravissimo ed insanabile errore, poichè nessun testimone, nè nel processo scritto nè in dibattimento, avea deposto quel fatto. Lo stesso principale Michele de Rosa in otto dichiarazioni da lui rendute durante la instruzione scritta, non fece mai motto di questa ferale circostanza, e l'aggiunse in pubblica discussione con universale stupore che un fatto di così decisiva importanza, un fatto che avea dovuto incancellabilmente scolpirsegli nella mente, un fatto che avrebbe dovuto naturalmente essere a gran

fretta da lui manifestato la prima volta che il Giudice lo interrogò, venisse rivelato così tardi. Come mai nel parlar tante volte di quelle pistole, nel dichiarare (come avea già fatto prima) che gli erano state mostrate in quella mattina, non si ricordò punto di averle maneggiate, e che il de Antonellis le avea parimente vedute e maneggiate in sua presenza? Come mai la legge mentale dell' associazione delle idee per la quale dovea ricordarsi di quella circostanza, si smentì in lui? Inseparabili erano le rimembranze d'impressioni contemporanee, congiunte, immedesimate.

La *pruova a carico* è quella che risulta da' testimoni *a carico*, e quando un fatto emerge inconcusso da' costoro detti, senza che tra le loro dichiarazioni scritte e le orali siavi stata divergenza, possono le Corti giudicatrici ritenere quel fatto come assodato dalla *pruova a carico* in generale, senza specificare i nomi de' testimoni che l' hanno deposto; perciocchè ove siavi stata varietà nelle loro dichiarazioni, debbono discuterle e confrontarle insieme, ragionando la preferenza che danno all' una piuttosto che all' altra; ma a nessun patto è loro lecito di ritenere come *assodato dalla pruova a carico* un fatto deposto dal solo principale. In tal caso è loro stretto dovere di specificare, che l' elemento di convinzione da loro accolto deriva da' costui detti.

Chiamar *pruova a carico* un' aggiunzione fatta dal principale in pubblico dibattimento (dopo non men che otto dichiarazioni orali), è un intollerabile, non diremo già abuso di termini, ma scambio di elementi di convinzione. La pruova a carico (lo ripetiamo) è quella che risulta da' testimoni a carico, e l'art. 198 ll. p. p. distingue, e vuol che si distinguano nel più accurato ed esplicito modo, *i denunzianti, la parte civile ed il principale offeso*, *da' testimoni*.

I detti del querelante sono *accuse* che le Corti giudicatrici possono accogliere, ma che non debbono confondere con la pruova testimoniale. Chi mai intenderebbe per *pruova a discarico* le assertive del giudicabile, e non già unicamente ed esclusivamente le dichiarazioni rendute da' *testimoni a discarico* indicati nelle posizioni a difesa? E come la pruova *a discarico*, così quella *a carico* ha il suo significato certo, legale, incapace di ampliazione arbitraria. Se i detti del querelante bastassero a far pruova, basterebbe la semplice querela a convincer di reità qualsivoglia cittadino. Nè dicasi che il querelante recandosi a deporre in udienza, ed il suo deposto facendo parte della pubblica discussione, i suoi detti vengano ad acquistare nello sperimento orale il carattere di *pruova*. No per certo: il querelante è deponente e non già testimone; la pruova nasce non da chiunque depone in giu-

dizio , ma da chi depone con la veste propria di testimone della causa , e non vi sono altri testimoni che quelli legittimamente indicati con questo nome nelle liste.

Altro è la varietà de' fonti da' quali le Corti giudicatrici, nella libertà del loro morale criterio, attingono elementi di convinzione, ed altro è la speciale natura, la designazione propria di questi varî fonti. Possono i Giudici convincersi della reità per tutto ciò ch' è compreso nel doppio stadio del processo. Possono accogliere i detti del querelante, della parte civile, del principale offeso, del denunziante che non sia pecuniariamente ricompensato. La pruova del misfatto può risultare dal contegno, e dal dire dell' accusato medesimo ; può sgorgare inattesa dalle dichiarazioni di uno o più testimoni *a discarico.*

Da ciò si scorge che gli elementi di convinzione constituiscono il genere, e la pruova a carico la specie; che la pruova a carico può essere elemento di convinzione nell'animo de' Giudici , ma che non per questo ogni elemento di convinzione si trasforma *ipso facto* in pruova a carico ; da ciò si conferma quanto una tale espressione sia precisa, peculiare, inerente alle testimonianze del carico, incomunicabile a qualunque altra parte del processo , non già vagante senza fine, ed elastica ad altrui capriccio.

Nella specie, se la Gran Corte voleva ritenere la ferale circostanza deposta in pubblica discussione da Michele de Rosa, dovea non pure indicare che solo da lui proveniva, ma specificare esser questa un' aggiunzione, e confrontandola con le dichiarazioni scritte di esso principale, darle la preferenza. Nel servirsi della espressione illegittima di *pruova a carico* non ricordò a sè medesima, e quindi nascose alla Corte di censura, la origine di quell' elemento che accoglieva, ed affermando di aver desunto *dalla pruova a carico* un fatto che in essa pruova non era stato discusso, poichè nessun testimone lo avea deposto, violò l' anzidetto articolo 198, e la 2.ª parte dell' art. 293 ll. p. p.

NONO MEZZO

Erronea supposizione per parte della Gran Corte di un assunto della difesa non mai dedotto, e mancanza di confutazione dell' assunto reale.

Giova il ripetere che tutta la causa di Felice de Antonellis consisteva nella quistione della volontarietà. Non si negava per parte del giudicabile che materialmente il colpo fosse uscito da una pistola ch' egli aveva in mano; soltanto si sosteneva (in conformità del vero) che quel colpo avesse avuto origine da un accidente. Ma non fu assunto mai, nè da lui

nè da'suoi difensori, che questo accidente fosse stato il *lasciarsi di posa* (ossia lo scattare) della pistola; anzi il giudicabile avea detto nel suo constituto: *non essersi avveduto in che modo l'esplosione ebbe luogo, sia per aver toccato involontariamente il grilletto, sia per altra sua mossa irregolare*. Con queste parole egli mostrava esser incerto se il toccar del grilletto, od altro urto cagionato involontariamente dalla sua persona, avesse prodotto la esplosione dell'arme, ma chiaramente e positivamente escludeva il concetto della esplosione spontanea di quella. Nelle posizioni a discarico poi fu dedotto che la direzion della ferita correndo dall'alto in basso, ne risultava che il de Antonellis tenendo la pistola penzoloni, il colpo uscito per mero caso era venuto naturalmente a ferir la moglie sulla scapula. Questo discarico circa la situazione della pistola tendeva ad escludere l'impugnamento, atto non veduto da alcuno, ed estremo indispensabile della volontarietà; ma non si fece alcun motto di *rilasciamento di posa*, ed in nulla si alterò la risposta e la spiega data dal de Antonellis nel suo constituto. In siffatti termini era dunque contestata la lite; dall'accusa si era sostenuto dapprima la premeditazione, dipoi la semplice volontarietà dell'omicidio; la difesa avea sempre opposto l'accidentalità del colpo, consistente non già nell'essersi la pisto-

la scaricata da sè, ma nell'essersi scaricata per urto involontario.

Qual era l'obbligo della Corte giudicatrice? Stare a' termini della lite contestata, e qualora non si fosse convinta della involontarietà, confutar l'assunto della difesa, non già vagare in ipotesi di assunti non mai dedotti.

Or essa riportò le cose allegate dal de Antonellis, e, senza farne esame o confutazione alcuna, disse che la perizia fatta sull'arme, e dalla quale risultava la buona construzione e la fortezza delle *pose,* la convinceva che la pistola non avea potuto scaricarsi da sè sola. Ma non si occupò nè punto nè poco di valutar la discolpa consistente nella mossa irregolare, o, quel che più montava, nel toccar del grilletto: eppure non vi è arma da fuoco al mondo che ivi toccata non si scarichi; e l'esplosioni cagionate da siffatti urti involontarî sono di assai più frequente esempio dell'esplosioni spontanee. Che importa che nella decisione sieno trascritte le parole del constituto del ricorrente relative a tal punto, e si soggiunga che non fanno peso, se la ragione che si adduce della nessuna impressione fatta da esse sull'animo de' Giudici non quadra affatto col loro tenore, non contiene risposta o confutazione di quelle, ma contiene invece una risposta a ciò che non fu mai opposto, una confutazione di ciò che non fu as-

sunto mai? Non basta che le Gran Corti narrino le deduzioni della difesa esclusive della reità; fa d'uopo che lo ribattano; e non è loro conceduto l'arbitrio di riferirle secondo il vero, per poi confutare non già quelle, ma altre da loro fantasticate, di lasciare i corpi insomma per combattere con le ombre.

Che si direbbe di una Gran Corte criminale che in una causa di omicidio rigettasse la scusa invocata dal giudicabile per provocazione ricevuta, sul riflesso che costui non era in istato di demenza, eccezione non mai prodotta dal medesimo? Chi porrebbe in forse la nullità consumata con questo modo di procedere? Or la violazione di legge ch' è subbietto del presente mezzo per annullamento, *mutatis mutandis*, è di natura identica a quella testè raffigurata.

Il de Antonellis produsse nel constituto, e corroborò nel discarico l'assunto, non già della semplice scusa, ma della mancanza d'imputazione, per aver egli cagionato sì, ma con moto affatto involontario, la esplosione dell' arma. Che risponde a ciò la Gran Corte? Che l'arma era construtta in modo da non potere sparare da sè. Ma ciò non si contrastava dal giudicabile, nè aveva egli mai negato di aver dato l'urto donde il colpo seguì. Fu dunque violato l'art. 293 ll. p. p. col supporre un fatto non emergente dal processo, e

l' art. 219 della legge organica col non tener conto ragionato della vera deduzione a difesa, cioè, col riferirla senza ribatterla.

DECIMO MEZZO

Erronea assertiva che la malinconia del giudicabile avesse immediatamente seguito le nozze.

Abbiam mostrato nel quinto mezzo come la Gran Corte si fosse ingegnata di raccozzare indizî *ex intervallo*, affin di dar corpo alla vacuità della pruova della volontarietà dell'omicidio; pomposo ma breve ed inutile apparato, che era forza cadesse nel por da canto la premeditazione.

Or ne' rilievi morali, fra gli altri elementi *ex intervallo* de' quali fece uso, annoverò *la malinconia del de Antonellis* IMMEDIATA *al matrimonio*, per così stabilire il concetto che il tristo umore di lui non d'altronde avesse avuto origine, che dalle nozze con Angiolina de Rosa. Or quanto erroneo fosse questo concetto, risulta dal processo, e segnatamente dalla dichiarazione di Marianna Zarrillo e da' fatti semplici dalla stessa Gran Corte ritenuti. La malinconia del ricorrente cominciò *PRIMA* del matrimonio; la sua origine non era punto misteriosa; essa dipendeva dalla poca sanità di corpo del de Antonellis, che avea sofferto per qualche perdonabile sregolatezza di

gioventù delle infezioni sifilitiche dalle quali era rimasta notabilmente scossa la sua nervatura. In fatti circa un mese prima del matrimonio il suo male (tutto di nervi) era ringagliardito, ed aveva, come in simili malattie suole comunemente avvenire, operato ch'egli involontariamente fosse più tristo e taciturno. Ed interrogato dalla futura suocera del perchè stesse così, aveale schiettamente detto la cagione. Anzi avea voluto interporre un qualche indugio alle nozze per potersi curare, e ne avea fatto la proposizione alla signora Zarrillo, ma costei avendogli imposto per patto che nel frattempo si astenesse dal veder la sposa, egli trasportato dal suo caldo amore non avea potuto assoggettarsi a questa condizione, e quindi avea precipitato le nozze. La Gran Corte ne'fatti semplici ritenne che la malinconia del de Antonellis era cominciata *un mese prima* del matrimonio, e negli stessi rilievi morali ripetè questa circostanza, sicchè affermando che quella malinconia avea *tenuto dietro* alle nozze, s'implicò in doppia contraddizione con sè medesima, e ritenne con grave violazione dell'art. 293 ll. p. p. un fatto non solo non sisultante, ma smentito dal processo. E qual fatto? Nientemeno che un umor tetro impadronitosi del ricorrente non appena egli ebbe celebrati gli sponsali, quasichè il nodo contratto con Angiolina de Rosa gli fosse riuscito d'intollera-

bil peso, quasichè il suo caldo amore per lei, posseduta che l'ebbe, si fosse mutato in fastidio tale da cagionargli ipocondria. Vegga la Suprema Corte di giustizia se sia lecito di favoleggiare così stemperatamente, allorchè trattasi di giudicar della vita degli uomini.

Nè bastò alla Gran Corte l'errare circa il tempo in cui l'anzidetta malinconia principiò nel de Antonellis: essa errò del pari nel rappresentarla come una tetraggine continua, senz'alcun lampo di giovialità; sicchè ne' rilievi morali le piacque di mentovare *la sua* COSTANTE *malinconia da circa un mese prima che fosse sposato fino alla consumazione del misfatto*.

Or da varie parti del processo risultava che quella tristezza del ricorrente non era tale nè tanta, che non fosse rotta da considerevoli intervalli, non solo di serenità, ma di allegria. Lo stesso de Rosa dichiarò, che la sera del lunedì 13 febbrajo il cognato avea cenato tranquillo, e che la sera della precedente domenica, quando giunse in Paterno, *era stato di buon umore*. Anzi questa sua letizia allorchè si vide insieme con la moglie sì affettuosamente accolto da'suoi genitori, confermava il concetto dell'amore ch'egli le portava. E poi, valga il vero, quale malinconia nascente da mal di nervi è permanente e continua? Tutto fa d'uopo intendere secondo l'effettive circostanze de' fatti. Chi è travagliato

da tale infermità suol patire ineguaglianza di umore, ed è ordinariamente, ma non esclusivamente tristo. Ad ogni modo emergeva dalle dichiarazioni anche più ostili al giudicabile, non già la costanza, ma invece la intermittenza della malinconia. Dunque rispetto a questo solo fatto la Gran Corte accumulò parecchie violazioni dell' art. 293 ll. p. p.

UNDECIMO MEZZO

Assertiva contraria alla fede degli atti circa il contegno del giudicabile dopo il colpo.

Il de Antonellis con la terza posizione a discarico (confermata da più testimoni in dibattimento) addusse il suo dolore, la sua disperazione, i suoi tentativi di uccidersi dopo quel colpo involontario che avea cagionato la morte di sua moglie.

La Gran Corte negò fede ad un tal discarico pienamente provato, ed affermò: *che siffatto contegno era stato POSTERIORMENTE messo in campo dalla difesa.*

Nel leggere queste precise parole, chi non crederebbe che l' instruzione scritta, che l'incartamento processuale fino alle posizioni a discarico, nessuna traccia contenesse di quel fatto sostanzialissimo? Ma nel percorrere, anzi nell' aprire que' volumi, chi non si ricrederebbe a prima giunta? La instruzione scritta rigurgita delle pruove di quell'addolorato contegno. Il

limitare del processo è occupato da quella dichiarazione di Michele de Rosa renduta poche ore dopo il funesto avvenimento, non preparata, non meditata come le altre; da quella dichiarazione, in cui parlasi dell'amaro pianto del de Antonellis, e del suo chiamare ripetutamente a nome l'amatissima donna.

Trascorsa un'ora, i gendarmi venuti ad arrestare l'involontario uccisore lo trovano piangente, e ricevono tanto gagliarda impressione da quelle così abbondanti lacrime e così vere, che nello scrivere il verbale di arresto (alligato in processo) notano la circostanza del pianto.

Per ultimo Raffaele de Renzis, uno de' testimoni intesi in sostegno di quel discarico nella pubblica udienza, era stato già esaminato nella instruzione scritta qual testimone a carico, ed avea deposto gli atti di disperazione del giudicabile, ed avea specificato quel che poi confermò con giuramento nella discussione orale, cioè, che il de Antonellis volea precipitarsi dalla loggia; e nel mentovare il nome di esso testimone a fianco della suddetta posizione a discarico, si era indicato il foglio del processo che conteneva quella precisa dichiarazione da lui renduta. Dunque il summentovato contegno del giudicabile non fu un *posteriore* trovato della difesa; ma era una parte integrante, un elemento, per così dire, ingenito del processo, e l'accusato non fece che valersene nelle sue

posizioni a discolpa. Ci si dica se vi fu mai in alcuna causa penale un discarico, che più addentro mettesse capo nella instruzione scritta. Il subbietto di esso discarico era compreso nel carico medesimo, e con l'indicarlo nelle anzidette posizioni non fu mica *messo in campo*, poichè a quello era già *campo* il processo; ma venne soltanto riprodotto sotto la forma propria delle difese, e collocato nella sede assegnata a queste dalla legge; e nel ciò fare non si trascurò neppure d'indicarne l'origine, *specificando* la dichiarazione fatta da Raffaele de Renzis. Ma quell'avvertenza peculiare, quel richiamo testuale alla foliazione della processura, non bastarono ad impedire che la Gran Corte dimenticasse una circostanza di tanto rilievo. Ed in una causa capitale, in cui disputavasi della volontarietà del reato, essa trascorse contro la fede degli atti a qualificare d'invenzione posteriore della difesa una pruova saldissima e manifesta d'involontarietà, non solo esistente prima che fosse presentato il discarico, ma nata con la instruzione scritta, una pruova in somma ch'era come l'epigrafe dell'intero processo.

Fu quindi flagrantissima la violazione dell'articolo 293. ll. p. p.

DUODECIMO MEZZO

Condanna del giudicabile senz' avere assolutamente escluso la possibilità del colpo involontario.

Il rapporto de' periti settori circa l'autopsìa cadaverica avea stabilito, che la ferita la quale produsse la morte di Angiolina de Rosa esisteva nell'angolo superiore interno della scapula sinistra, penetrante da sinistra a destra nella cavità del torace, e da sopra in sotto.

Appoggiandosi sopra questa innegabile giacitura e direzione della ferita, aveva assunto il giudicabile che da ciò chiarivasi com' egli avesse tenuto la pistola penzoloni, e non già impugnata, e come il colpo fosse uscito senza sua volontà.

Da' detti medesimi del de Rosa in pubblico dibattimento si raccoglieva, che la distanza dalla porta al luogo dov' egli e la sorella sedevano, occupando un intero lato della tavola, era di circa tre palmi. Raccoglievasi ancora che la suddetta porta era mezzo chiusa e mezzo aperta, in modo che la parte la quale era chiusa rispondeva alle spalle di esso de Rosa, e la parte rimasta aperta rispondeva alle spalle della sorella.

Da ciò risultava a pro dell'accusato che la mano sinistra di lui, mentr'egli stava nel va-

no della mezza porta, corrispondendo verso l'omero sinistro della moglie, dalla pistola nella mano sinistra per l'appunto avea dovuto partire il colpo; altro efficacissimo argomento per escludere la volontarietà.

I periti settori Giosuè Pergamo e Crescenzo Beneventano, interrogati in pubblica discussione, risposero: *che a malgrado di aver eglino eseguita la sezione cadaverica della estinta D.ª Angiolina de Rosa, pur tuttavolta non erano al caso di poter dare un giudizio preciso sulla volontarietà, od involontarietà del colpo, dal perchè lo stesso colpo potette bene avvenire o per caso fortuito, o per volontà* (1).

Dimandato il professor Giuseppe de Jorio, il quale erasi trovato presente alla sezione cadaverica, rispose: *che sebbene non fosse stato egli uno de' periti settori, pur tuttavolta avuto riguardo al corso del projettile nel modo espresso nella detta autopsia cadaverica, ed essendo stato informato che il colpo venne vibrato dietro le spalle della estinta alla parte sinistra, e che il giudicabile avea due pistole fra le mani, egli perciò suppone che ove il giudicabile avesse tenuto quell'armi a polso fermo e non già penzoloni, allora il colpo avrebbe dovuto tenere una direzione qua-*

(1) Verbale della pubblica discussione.

si orizzontale; ma come dall'autopsia si rileva che la palla feritrice ha percorsa una direzione quasi obbliqua, egli ne deduce che si può anche credere che il colpo fosse stato tirato involontariamente (1).

Il dottor Pietrantonio Vegliante interrogato, dopo essergli stati comunicati gli opportuni chiarimenti di situazione e di luogo, rispose: *ch'egli deduce di esser più probabile la involontarietà del colpo, dal che si vede che il projettile percorse una direzione dall'alto in basso, e con una leggiera inclinazione da sinistra a destra. Che nella presunzione che la mano sinistra del feritore era ancora armata di pistola, da questa, e non dalla dritta partir doveva il colpo, non essendovi, come si dice, spazio al limitare della porta, perchè avesse potuto talmente modificare la positura del suo corpo da cacciarsi sotto la imposta sinistra, e con la mano dritta vibrare il colpo sulla spalla sinistra della estinta, circostanza che avrebbe fatto percorrere al projettile un altro tragitto da dietro in avanti, ossia orizzontalmente con picciola inclinazione sempre in avanti.*

Dimandato dal Presidente se stabilendosi uno spazio di tre palmi dal luogo ove rimaneva il feritore a quello dove rimaneva la ferita, poteva il colpo vibrarsi volontariamente:

(1) Verbale della pubblica discussione.

Il testimone ha risposto di essere nel medesimo caso di sopra indicato.

Richiesto per altri schiarimenti, ove il feritore si fosse trovato a minor distanza dall' estinta :

Ha risposto che non saprebbe assolutamente escludere la volontarietà del colpo, ma che da ciò ch' egli ha osservato il suo animo inclina più al caso fortuito.

Richiesto a dire se il projettile avesse potuto serbare il corso descritto nella sezione cadaverica, se il colpo si fosse tirato con la mano dritta e con inclinazione sulla spalla sinistra :

Ha risposto che ove il feritore fosse uscito dal limitare della porta, e si fosse destreggiato, ed avesse avuto agio a portarsi sulla spalla sinistra, allora il colpo poteva essere volontario (1).

Queste risposte erano ragionate, e secondo le varie interrogazioni fatte al testimone era graduata la probabilità del caso fortuito, e stabilito il bisogno, per poter ritenere la volontarietà, di parecchie supposizioni arbitrarie.

Dal complesso poi di tutte le riferite dichiarazioni risultava apertamente la *possibilità* del caso fortuito ; e tanto bastava per indurre lo *stato di dubbio*, il quale dovea per legge ed

(1) Verbale della pubblica discussione.

umanità risolversi a favore del giudicabile. Sicchè la Gran Corte per convincersi che il colpo era stato volontariamente vibrato, doveva assolutamente escludere l' anzidetta possibilità che quello fosse stato accidentale. Or ecco com'essa si espresse nelle sue considerazioni.

« Che in fine per escludere del tutto quel» la involontarietà che la difesa ha voluto so» stenere con l' esame di quattro medici, a » prescindere che urta col buon senso ed al» la sana logica, che quattro periti dell'arte » sanitaria avrebbero potuto definire per in» volontario il colpo, a prescindere che la di» fesa stessa volle per la prima volta nel di» scarico mettere in azione l'accusato con la pi» stola penzolone, è a rilevarsi che i due pe» riti settori interrogati sulla posizione legal» mente assicurarono la Gran Corte non es» sere al caso di dare un giudizio preciso sul» la volontarietà, o involontarietà del colpo, » e gli altri due ragionando ipoteticamente di» chiararono che il colpo stesso avea potuto » essere anche involontario. Che l'arma poi » fu volontariamente scaricata dall'accusato, e » diretto il colpo alla infelice moglie dall'al» to in basso per meglio assicurarne la riu» scita, il dimostra il corso serbato dal cor» po spinto da quell' arma da fuoco, e de» scritto nella sezione del cadavere ». — E quì la

Gran Corte aggiunge una serie di altri elementi, su' quali fonda la sua convinzione.

Questo ragionamento non distrugge *la possibilità del caso fortuito*, poichè la Gran Corte dopo le varie osservazioni dalle quali prescinde, ossia nelle quali non si ferma, per quanto si sforzi di attenuare i detti favorevoli de' periti sanitarî intesi nella pubblica discussione, è costretta a convenire che stabilirono *l'anzidetta possibilità*, ed essa Gran Corte non la combatte ed esclude, ma *supponendo volontario il colpo*, spiega come per intensità maggiore della volontà malvagia da lei supposta, esso fu tirato appositamente dall' alto in basso, e dipoi annovera altri elementi della sua convînzione. Or avendo essa riconosciuto il dubbio che nasceva da' detti de' professori sanitarî, questo dubbio non poteva esser risoluto contro il giudicabile, ripugnando alla legge, alla umanità ed alla ragione, che l'uomo possibilmente innocente sia condannato. La Gran Corte era libera nel suo convincimento, poteva contrapporre alla opinione de' periti circa *la possibilità* del caso fortuito la sua propria ferma credenza *dell' assoluta impossibilità* dell' accidente, ma bisognava ch'esprimesse questa credenza, ma non dovea contentarsi di dire che in fin de' conti da' detti de' professori niente altro era risultato se non che la *possibilità* del caso fortuito, poichè per l' appunto

questa *semplice possibilità* era *assoluta salvezza* dell'accusato, e non somministrando la pruova specifica testimoni di veduta dell'impugnamento della pistola per poter risolvere legalmente il dubbio anzidetto, l'ammetterlo era lo stesso che escludere la reità.

Aveva il dottor Vegliante (come di sopra abbiam notato) risposto a richiesta del Presidente sulla supposizione che il colpo fosse stato tirato con la pistola della mano destra, *che ove il feritore fosse uscito dal limitare della porta, e si fosse destreggiato, ed avesse avuto agio a portarsi sulla spalla sinistra, allora il colpo* POTEVA *essere volontario.* Or la Gran Corte medesima sentì che questa era una serie d'ipotesi che niente l'autorizzava a poter ritenere, e non la ritenne, e non fece il menomo motto di ciò, nè nella narrativa, nè nelle considerazioni. Essa non si dichiarò convinta di quelle circostanze fittiziamente raffigurate dal professore, anzi non mise punto in forse che il colpo fosse partito mentre il feritore stava nel vano della mezza porta. Dunque la *possibilità del caso fortuito* rimase intatta, e fu dalla Gran Corte riconosciuta.

Quanto più minutamente si esaminerà il ragionamento della Gran Corte sul proposito, in tanta più chiara luce verrà il vizio ch'è ad esso inerente, e la nullità che ne conseguita. Que-

sto risultato è inevitabile, sia che si osservi la materiale giacitura e la lettera del suo dire, sia che se ne investighi lo spirito e la sostanza.

Nel trascritto *considerando* comincia la Gran Corte dall'esporne l'obbietto, ch'è quello *di escludere del tutto la involontarietà, che la difesa ha voluto sostenere con l'esame di quattro medici*; e per conseguire questo obbietto osserva, che i due periti settori l'assicurarono di non essere in grado di dare un giudizio preciso sulla volontarietà od involontarietà del colpo. Ma il non poter dare un giudizio preciso significa per l'appunto il non poter escludere del tutto nè la *volontarietà*, nè la *involontarietà*, ed essi medesimi lo spiegarono, come di sopra è riportato, e come la stessa Gran Corte riferisce nella narrativa, dicendo, *che il colpo potette ben avvenire o per caso fortuito, o per volontà.*

Osserva ancora la Gran Corte per giungere all'anzidetto scopo di escludere del tutto la involontarietà, che i due altri periti, ragionando ipoteticamente, *dichiararono che il colpo stesso aveva potuto essere anche involontario.*—Quì essa confonde i detti del terzo perito con quelli del quarto, poichè di tale espressione si servì il de Jorio, e non il Vegliante, il quale persistè sempre nella opinione della maggiore probabilità che il colpo fosse stato involontario. Erra eziandio la Gran Corte nel

dire che entrambi ragionarono ipoteticamente, poichè essi risposero sopra i dati di fatto permanente, cioè, di situazione e distanza, dei quali furono informati. Ma pure dopo questi errori termina la Gran Corte col riconoscere che i due professori ammisero la possibilità che il colpo fosse stato involontario, cosicchè il suo ragionamento è una contraddizione ne' termini, e si riduce a dire: — *che per escludere del tutto la involontarietà è da osservarsi che i quattro periti non la esclusero.*

Nulla monta che la Gran Corte in seguito si esprima così: *che il colpo fu tirato dell'alto in basso per meglio assicurarne la riuscita, il dimostra il corso serbato dal corpo spinto da quell'arma da fuoco.* Il corso serbato dal projettile dimostrava la direzione da sopra in sotto, ma non dimostrava che questa direzione fosse stata volontariamente prescelta per meglio assicurare la riuscita del colpo. Gli altri elementi che la Gran Corte aggiunse, non distruggevano, anzi neppure scuotevano la *possibilità* stabilita da' periti sanitari, poichè mancando la pruova testimoniale dell'impugnamento materiale dell'arma donde uscì il colpo, tutti quelli elementi non erano che *indizi*, i quali non constituivano se non una *possibilità della volontarietà del colpo*, contrapposta *alla possibilità del caso fortuito* fermata da' professori. Or nello scontro delle *due*

possibilità dovea trionfare quella della innocenza; poichè mentre questa naturale divisa del cittadino, questa presunzione legittima che l'accompagna sempre, è *possibile*, non basta neppure che sia *probabile* la reità per poter condannare, ma conviene che la innocenza sia assolutamente *impossibile*, perchè il giudicabile sia dichiarato reo. Non vi è scampo adunque per la decisione della Gran Corte criminale di Principato ulteriore. Essa ha violato tutt' i principî della sicurezza sociale, essa ha trasceso la stessa latitudine del morale convincimento, perciocchè convenire che la innocenza è possibile, e pronunziare la condanna, è un contraddire alla ragione, un calpestare l'umanità, un violare la legge. E per questa esorbitanza è offeso l'articolo 219 della legge organica, non essendovi nè potendosi immaginare mancanza di motivazione maggiore di quella che deriva da una contraddizione espressa.

DECIMOTERZO MEZZO

Mancanza di motivazione nel rigettare una posizione a discarico provata in dibattimento, dalla quale risultava limpidamente la involontarietà dell' omicidio.

Il ricorrente, ne' termini, con apposita posizione a discarico imprese a provare, che nel viaggio fatto da Michele de Rosa da Paterno a Napoli, e lungo la strada ed in Avellino, ave-

va detto tanto a' gendarmi, quanto ai pedoni che l'accompagnavano e ad altri, che la uccisione della sorella era avvenuta per una disgraziata casualità. La posizione fu pienamente provata in pubblico dibattimento per bocca di gendarmi, pedoni, sensali di carrozze, cocchieri, in tutto nove testimoni. Or vediamo come la Gran Corte si sbriga de' costoro detti.

Nella valutazion del discarico essa così si esprime—« Che niun conto debba dalla Gran Corte » tenersi delle deposizioni de'testimoni che di- » cono di aver risaputo dal fratello della estin- » ta che la disgrazia della sorella fu involon- » taria, sì perchè smentita dallo stesso princi- » pale, sì perchè, ove per poco vogliano scru- » tinarsi, si desume dal complesso delle stesse » la loro inverosimiglianza ed incredibilità ».

Che un querelante smentisca nove testimonì non ripulsati nè sospetti, non significa certamente che il suo detto sia più credibile de' loro; chè s'egli distribuisce nove mentite, altrettante per l'appunto ne riceve egli solo. E la Gran Corte sentì bene la futilità, anzi l'assoluta insussistenza di questo motivo di rigetto, e soggiunse, che per poco che si fosse fatto scrutinio delle summentovate deposizioni, il loro complesso ne avrebbe mostrato la inverosimiglianza e la incredibilità. Pertanto non dimenticò che una cosa sola, cioè, di fare quello scrutinio che dovea menare, com'essa con tanta

fiducia si dava a credere, ad un così facile risultamento contro l'accusato; e giudicò a proposito di aver quello scrutinio per fatto, e di pronunziare il rigetto della posizione provata, senza prendersi l'incomodo di confutarne la pruova. Or questo procedere va direttamente contro il precetto della legge.

Troppo misera sarebbe la condizione de'giudicabili e precaria la sicurezza de' cittadini, troppo aperto campo da spaziare avrebbe la calunnia, se un discarico che getta a terra l'accusa dalle fondamenta, un discarico affermato con giuramento da nove testimoni, potesse esser rigettato qualificando con gratuita assertiva quelle deposizioni per inverosimili ed incredibili, senza ragionarne la inverosimiglianza ed incredibilità. Il senso e la lettera, la intenzione e la material giacitura delle parole adoperate dalla Gran Corte constituiscono la solenne promessa di fare un esame, e mostrano ch'essa ne sentiva la necessità assoluta. Ma con l'astenersi dall'esame fu appunto tradita quella promessa, fu rinnegata la ricognizione di quella necessità. Come? Un Collegio di magistrati nel giudicar della vita di un cittadino accenna il bisogno di una motivazione, e poi si rimane dal farla; confessa il proprio dovere, ed onninamente lo trascura!—*Per poco che le deposizioni vogliano scrutinarsi.*—E perchè non ha voluto la Gran Corte scrutinarle? E

noi siamo in dritto di dire, che se avesse instituito quello scrutinio comandato dalla legge, lungi dal qualificarle come ha fatto, le avrebbe trovate non solo non incredibili, ma degnissime di fede, non solo non inverosimili, ma vere.

Prima di tutto era notabilissimo che tutti quei testimoni erano testimoni necessarî, uomini che si erano certamente trovati in contatto col de Rosa, chi per accompagnarlo, chi per trovargli la carrozza, chi per guidare i cavalli. Ed erano nientemeno che nove, numero troppo considerevole perchè si fosse potuto immaginare o precedente concerto, o simultanea seduzione. Queste due circostanze intrinseche, di necessità e di numero, stabilivano incontrastabilmente il concetto della loro veracità.

Nove testimonianze, e tutte di uomini dei quali era certo che avean parlato col de Rosa in quella precisa notte! Se la Gran Corte fosse entrata nell' esame di quelle dichiarazioni, avrebbe certamente considerato, che la notizia del clamoroso avvenimento della morte di Angiolina de Rosa erasi rapidamente sparsa; che i gendarmi ed i pedoni i quali accompagnarono il fratello di lei, partito la sera stessa alla volta di Napoli, mossero appunto da Paterno luogo dell'avvenimento; che l'arrivo di un uomo a tarda notte in una locanda in Avellino con accompagnamento di gendarmi e pedoni doveva eccitare la curiosità de' circostanti, e

l'andar cercando a quell'ora sensali e vetturini per proseguire immediatamente il viaggio, doveva eccitar del pari la curiosità di costoro; che la dimanda del come fosse andato il fatto era naturalissima, poichè la uccisione di una giovane sposa per mano del marito è cosa tanto straordinaria che suppone o una causale gravissima, od un disgraziato accidente; che non meno naturale era la risposta del de Rosa, e quel che importa assai, corrispondeva alla deposizione da lui renduta poche ore prima in presenza dal regio Giudice di Paterno, nella quale avea parlato del pianto e della disperazione di suo cognato dopo la esplosion della pistola; avrebbe inoltre riflettuto essa Gran Corte che quella dovette essere la vera opinione di Michele de Rosa, poichè giunto in Avellino non si curò di presentarsi alle autorità superiori della provincia per informarle del misfatto commesso volontariamente in persona della sorella (come ora si pretende ch' egli allora credesse) e per chieder giustizia, e che giunto in Napoli aspettò ventuno altri giorni, quanti ne scorsero dal 14 febbrajo al 7 marzo, prima di deporre innanzi al Prefetto di polizia, tanto poco in quel tempo credeva alla volontarietà dell' omicidio ch'egli ha sostenuto dipoi; avrebbe finalmente valutatato la forza che scambievolmente prestavansi questi fatti e quelle testimonianze; e noi siamo in dritto

di conchiudere che dal complesso degli uni e delle altre, la Gran Corte sarebbe stata indotta a nientemeno che a riconoscere la involontarietà dell' omicidio. Or tutta la causa consisteva in tale quistione, e l' aver omesso di motivare il rigetto di nove deposizioni a discarico, che stabilivano l' accidentalità del funesto avvenimento, è una insanabile nullità ed una violazione flagrante del suddetto art. 219 della legge organica.

Incomportabil cosa poi sarebbe il sostenere, potersi rigettare il discarico senza motivazione, non esservi nullità quando di quello si è fatto parola, bastare il mentovarlo esprimendo che ad esso non prestasi fede. Una dottrina così rilasciata esporrebbe al pericolo di una condanna senza rimedio legale l'uomo che con le sue difese avesse evidentemente provato la propria innocenza. Il precetto della motivazione è la guarentigia più salda, e però più inviolabile degli accusati. Il Legislatore ha considerato, che quando le pruove dedotte nel discarico sono di specchiata verità, le Gran Corti dall'impossibilità di rigettarle ragionatamente verranno nella sentenza assolutoria, o rigettandole senza motivazione incorreranno nella violazione dell'anzidetto art. 219. Ed in fatto di motivazione prevale la regola *quot capita tot sententiae;* e meritamente prevale, altrimenti questo precetto sarebbe del tutto illusorio. La dichiara-

zione di reità è l' ultima conseguenza del ragionamento giudiziario, ed osta alla logica chè tale conseguenza possa indursi, se in quel ragionamento non è compresa la dimostrazione che le pruove della innocenza sono inattendibili.

DECIMOQUARTO MEZZO

Soppressione di parti sostanzialissime del discarico.

Se tutto ciò che favorisce l'accusato, eziandìo nel carico, debb'essere tenuto presente da' Giudici, e non è loro permesso di mutilarlo, si lascia considerare quanto più sieno obbligati ad occuparsi del discarico, cioè, delle difese dedotte con posizioni speciali.

Se il niego di difesa è il più esorbitante abuso il quale possa commettere una Gran Corte criminale nel corso del giudizio, la soppressione del discarico è il vizio che rende più radicalmente illegale e nulla la decisione di condanna, poichè il precluder le difese possibili, ed il tacere le difese prodotte e provate è tutt' uno, e constituisce un egual dispregio della umanità, una eguale violazion della legge.

Le Corti giudicatrici non sono tenute ad accogliere forzosamente il discarico, ma è loro vietato di rigettarlo senza motivazione; e nel mezzo antecedente abbiam combattuto l'erronea sentenza di coloro che vorrebbero sottrarle

a questo salutare divieto. Ma per far meglio sentire la efficacia del mezzo presente, a noi giova concedere per un momento, che i Collegi criminali possano rigettare il discarico senza motivazione, per puro effetto di una effrenata licenza del criterio morale. A rigettarlo pertanto egli è necessario farne parola. Senza motivazione! E sia pure. Ma senza menzione alcuna! Ciò è logicamente impossibile. Per rigettare bisogna almeno esprimere di essersi tenuto presente il fatto, e di non averne ricevuto impressione. Il silenzio ci lascia ignorare l'animo del Giudice; il silenzio constituisce un impenetrabil mistero. Oppure vorrà farsene materia d'interpretazione? Instituiremo dunque comenti, ed apriremo indagini congetturali sulle decisioni? Si dirà per avventura che i giudicanti non parlarono di quelle pruove perchè loro parvero inattendibili? E come potremo saperlo nelle tenebre del silenzio? Può stare che ciò sia, ma può stare eziandìo che il discarico del quale non è fatta parola sia sfuggito all'attenzione di una Gran Corte, e questa inavvertenza dà al condannato il pieno dritto di sostenere, che se quella vi avesse posto mente, avrebbe pronunziato una decisione diversa. Può stare altresì che un Collegio dominato da convinzione preconcetta abbia taciuto il discarico, sentendo la impossibilità di pronunziarne il rigetto, tostochè avesse preso a considerarlo. Or

tanto dubbio non è da tollerare. Nelle società civili le decisioni debbono esser la chiara, precisa, indubitabile espressione di quel che la Corte giudicatrice sente e statuisce circa l'uomo da lei giudicato. Non può ammettersi la interpretazione, o per dir meglio, la divinazione del silenzio a danno di costui. Il nostro Legislatore vuole che le difese sieno valutate da' Giudici. Lo impone assolutamente con l'art. 293 ll. p. p., poichè il sopprimere o troncare le difese dedotte, è lo stesso che mutilare il fatto donde dipende la risoluzione delle quistioni, ed alterare i risultamenti della discussion pubblica. — Ne fa comando espresso con l'art. 273, poichè provvede che le pruove *a favore* dell'accusato sieno tenute presenti non meno di quelle che stanno contro di lui, anzi con umana sollecitudine nomina le favorevoli in primo luogo.—Corrobora queste disposizioni col terzo paragrafo dell'art. 330, poichè i diversi capi del discarico altro non sono che altrettante dimande guarentite dalla legge, alle quali la Gran Corte dee dare sfogo nella decisione definitiva, e se omette questo suo obbligo, la nullità commessa è conservata mediante la sola protesta possibile dopo la definitiva, cioè, mediante il ricorso per annullamento.

A questi precetti del Legislatore la Corte Suprema di giustizia ha renduto omaggio, ed

aggiunto autorità con la sua costante e vigile giurisprudenza, e tra le molte decisioni da lei pronunziate in questa materia, ci basta il ricordarne cinque, le quali mostrano quanto vadano lontani dal vero coloro che credono la sola totale soppressione del discarico essere illecita, e per contrario la parziale esser permessa. Ogni posizione, ogni dichiarazione, ogni documento *a discarico* fa parte integrante delle discolpe, la cui mutilazione è sempre un'offesa alla legge. Che se fosse altrimenti, troppo agevol cosa sarebbe l'eludere la volontà del Legislatore, enunciando le parti più deboli del discarico, e sopprimendo le più robuste.

Nella causa di Angelo de Biasio fu accolto il ricorso sulla considerazione; « che se intangibile è il convincimento in materia di fatto, purchè non rompa nell'impossibile, nulladimeno non è permesso tacere o troncare gli elementi della difesa ». (1)

Nella causa di Giuseppe Russo fu deciso così: « La Suprema Corte - considerando che l'accusato per prima posizione a discarico dimandò che si udisse tra gli altri testimoni notati ed intesi nel processo scritto Antonio Schiavo, che questi in pubblica discussione depose e sostenne un *alibi* ne' termini, e che

(1) Decisione del dì 13 dicembre 1837—Montone Commissario, Nicolini M. P.

» di questa dichiarazione non vi è motto ne'fatti
» elementari ritenuti, e per conseguente ne' così
» detti rilievi morali :

» Considerando che comunque l' enunciata
» posizione a discarico non entri ne' particola-
» ri dell' anzidetta dichiarazione , nulladimeno
» la posizione esiste insieme col fatto che costi-
» tuisce la difesa del giudicabile—annulla ».(1)

Nella causa di Andrea Bosco fu annullata la decision di condanna , per la integrità del fatto non serbata , e per la trasandata difesa , non avendo la Gran Corte punitrice fatto menzione alcuna della terza e quinta posizione a discarico.(2)

Nella causa di Gennaro Caivone (3) ed in quella di Giambattista Perrazza (4) fu pronunziato l' annullamento , e stabilito in massima :
» che non rispondendo la Gran Corte *a tutte*
» *le parti* della pruova a discarico, incorre nel-
» la violazione dell' art. 330 ll. p. p. »

Concorrendo dunque la scienza , la legge , e la giurisprudenza nel divieto di sopprimere *alcuna parte* della pruova a discarico, vediamo quali e quante parti di quella prodotta da

(1) Decisione del dì 17 agosto 1835—Montone Commissario , Nicolini. M. P.

(2) Decisione del dì 5 novembre 1834—Celentano Commissario, Nicolini M. P.

(3) Decisione del dì 11 aprile 1836—De Luca Commissario , Nicolini. M. P.

(4) Decisione del dì 25 febbrajo 1838—Montone Commissario, Nicolini. M. P.

Felice de Antonellis, e di qual traboccante peso, di qual decisiva importanza, si sia fatto lecito di sopprimere la Gran Corte criminale di Principato ulteriore.

1.° Quel verbale de' gendarmi che facea parte della instruzione scritta, e mostrava come il pianto del giudicabile (attestato dalla prima e genuina dichiarazione del de Rosa) durasse ancora quando fu proceduto all'arresto di lui; quel verbale circa il quale abbiamo già notato due violazioni di legge commesse dalla Gran Corte, e dimostratele col settimo e con l'undecimo mezzo, fu testualmente letto *a discarico* nella pubblica discussione. Ma par che gli fosse fatale l'esser passato sotto silenzio nella decisione di condanna. Esso si presentava a' giudicanti in principio del processo, e si riferiva ad un fatto primordiale nella storia dell'intero giudizio, cioè, all'arresto del giudicabile; eppure non gli fu badato.—Per renderlo più appariscente (ancorchè di ciò non avesse avuto bisogno), per dargli la forma esterna di elemento a difesa come ne avea la intrinseca natura, fu chiamato con la tecnica denominazione di *discarico*, fu letto in dibattimento nella sede del *discarico*; questa impronta legale gli fu comunicata in modo solenne ed indelebile. Inutili precauzioni! Non fu possibile ottenere che nella narrativa, o nelle considerazioni un periodo, una parola, una sillaba accennasse la sua esistenza ripetutamen-

te rivelata , anzi , per così dire moltiplicata.

Assolvasi pure la Gran Corte dall' obbligo di motivare il rigetto di un discarico come in principio abbiamo fittiziamente conceduto ; non potrà liberarsi dalla necessità materiale di dover mentovare quel capo di difesa per poterlo rigettare.

Il metodo tenuto dalla stessa Gran Corte nel respingere un' altra parte del discarico , serve ad illustrare l' abuso incomportabile al quale si abbandonò nel fatto che ci occupa attualmente. Essa parlando del giudicabile considerò: ***che le sue agitazioni ed il suo dolore nelle carceri di Paterno e di Avellino, anche nella loro esistenza, non erano elementi sicuri della pretesa involontarietà dell' azione.***

Or perchè non disse altrettanto del pianto registrato nel verbale de' gendarmi ? Perchè non espresse che il piangere del de Antonellis in quel tempo non le facea maggiore impressione del suo addolorarsi ed agitarsi più tardi? Noi siamo in dritto di sostenere, che se avesse mentovato quell' elemento di difesa , non avrebbe potuto rigettarlo. Que' gendarmi erano testimoni irrecusabili , erano agenti della pubblica forza accorsi ad assicurare il delinquente alla giustizia, i quali per certo non pensavano che il loro verbale sarebbe stato letto a discarico quando in esso registrarono il pianto in cui trovarono immerso il misero giovane, ma sot-

to la dettatura imperiosa della manifesta verità del suo dolore, la quale entrò nella loro coscienza, scrissero quella circostanza. Altro è il pianto che si versa da chi geme nel carcere; altro è il pianto che sgorga dagli occhi di un marito (del quale è provato il perdutissimo amore per la moglie) nell'accorgersi che un colpo uscito da una pistola in sua mano l'ha estinta nel fior degli anni; il lungo pianto per abbandonarsi al quale, immemore della propria salvezza e sdegnoso della fuga, aspetta di piè fermo i suoi arrestatori, come colui che sotto l'immenso peso della sventura si sente scarico di delitto. Un tale scoppio di visibile disperazione era non solo indizio gagliardo, ma pruova indubitata della involontarietà dell'omicidio; ed a questa pruova rannodavasi come conferma, il contegno di lui nelle carceri, poichè qui cade in acconcio il notare che nella quarta posizione a discarico erasi detto, *ch'egli* *CONTINUÒ nello stesso stato di dolore e di agitazione* anche ne'seguenti giorni, sì nel carcere di Paterno che di Avellino.

Queste due parti del discarico erano dunque strettamente collegate insieme. Quel dolore e quelle agitazioni non erano effetto del tedio del carcere o del timor della pena, ma come rivo da fonte, si derivavano da quel pianto originario disvelatore della innocenza. Fu facile alla Gran Corte, staccando questi due fatti l'uno

dall' altro, e tacendo in tutto del primo, rappresentare il secondo sotto aspetto diverso dalla sua vera indole, e chiamarlo non sicuro indizio d' involontarietà. Ma impossibile le sarebbe stato il procedere a questo modo, se avesse fatto il più leggiero cenno di quel pianto *verbalizzato.* Non avrebbe potuto rigettarlo come simulato, od equivoco, od insufficiente, perchè intuitiva era la sua solenne schiettezza, la sua spontaneità disperata, la sua preponderante ed assoluta significanza. Allora e quel pianto ed il consecutivo contegno nel carcere, si sarebbero concatenati indissolubilmente nella moltiplice pruova di un dolore unico, immediato, durevole, di un dolore alla cui nativa efficacia erasi aggiunta la consacrazione del tempo. Non sappiamo perchè la Gran Corte fu silenziosa, ma questo sappiam bene, che dal suo silenzio medesimo sorge la illegalità della condanna, e la necessità dell' annullamento.

2.° Luigi d' Amato testimone a discarico venuto in dibattimento dichiarò, che accorso egli dopo il malaugurato avvenimento in casa de Antonellis, e dalla stanza ove giaceva la estinta uscito fuori la loggia, *ivi vide che l'accusato piangeva dicendo* ANGIOLINA MIA, *e dava la testa in faccia alle mura. Si prese allora in custodia i piccioli figli di D. Serafino a di costui premura, e partì con detti ragazzi.*

La Gran Corte ritenne , *che D. Serafino de Antonellis avea piccioli figli in casa*, *come risulta dalla dichiarazione di D. Luigi d'Amato*, e da ciò dedusse poi ne' rilievi morali un elemento di convinzione assumendo : *non potersi credere che D. Serafino che avea piccioli figli in casa avesse rimaste le sopraenunciate pistole cariche ed esposte in modo che il giudicabile*, *senza aver bisogno di andarle appositamente cercando*, *poteva prenderle*. Ma non fece motto di quella parte della dichiarazione del suddetto testimone , che risguardava il pianto dell' accusato, il suo chiamare a nome la moglie , il suo dar del capo in sulle mura.

Può darsi mutilazione più grave? Scegliere dalla deposizione di un testimone a discarico una sola circostanza, riserbandosi di trarne una induzione contraria al giudicabile , e tacer precisamente le parole nelle quali il discarico consisteva! La facoltà che hanno le Gran Corti criminali di scindere una dichiarazione in quanto alla credibilità, di accoglierne una parte e di respingere l' altra, è già per sè stessa larghissima , e tale da doversene severamente sopravvigilare l'esercizio , perchè non degeneri in pericolosissimo arbitrio. Che si dirà dunque dello scindere in una causa capitale non la credibilità , ma la sostanza di una dichiarazione , e , quel che più monta , di una di-

chiarazione *a discarico,* del riportarne un sol brano concernente una circostanza accessoria, per farne addentellato a future illazioni contro l'uomo della cui vita si tratta, e sopprimerne ad un tempo il principal contenuto, il vero subbietto, il fatto preciso, per deporre il quale il testimone indicato in sostegno di una speciale posizione a difesa era venuto in udienza? Ognun vede come un procedere tanto sconcio ed abusivo non sia da tollerare. Nè ci stancheremo mai di ripetere, che la integrità logica e morale del giudizio non può fondarsi che sulla materiale integrità del fatto.

3.° Il processo ridondava della pruova di quell'ardentissimo affetto che Felice de Antonellis portava ad Angiolina de Rosa. Ed effettivamente dal dì ch' egli l' ebbe conosciuta in poi, la sua vita non fu che una continuata devozione verso di lei. Quando scoppiò il Colera nella capitale, anzichè ritirarsi a Paterno sotto il domestico tetto, prescelse rimanere in Napoli, dove senz'ajuto o conforto di alcun altro individuo della sua famiglia era esposto al pericolo della fiera epidemìa; quando da' suoi genitori tardavasi a prestar consenso a siffatto parentado, sostenne di allontanarsi dall' amata giovane sol per recarsi in patria a persuadere i repugnanti genitori, e non separarsi mai più da quella; quando la sua salute alterata e bisognosa di cura lo spinse a

chiedere una breve dilazione alle nozze, e gli fu proposto dalla futura suocera di astenersi nel frattempo di vedere la sposa, il caldo amor suo non gli consentì di sottoporsi a questa condizione, e troncò ogn' indugio; quando l'ebbe sposata, non parvegli pienamente e securamente possederla che conducendola nella casa paterna, e presentandola a' suoi genitori affin di metterla in grazia di quelli.. In lei dunque terminavasi ogni suo desiderio, ogni suo stare od andare, ogni sua determinazione, tutto prendeva origine da lei.

La Gran Corte non potè non dire nella narrativa ch'egli s'invaghì della giovanetta, ma del rimanente con silenzio sistematico omise di riferire le circostanze che poneano in chiarissima luce la vivezza del suo affetto; o quando fu costretta a parlarne, accennò materialmente e con arida menzione i fatti, spogliandoli in tutto di quel sentimento che avevali inspirati.

Giova notar questa manifesta tendenza, ma ciò che ora cade sotto esame è una soppressione positiva di una difesa speciale, dedotta e provata. Il giudicabile con la quinta posizione a discarico assunse: *aver egli contratto il matrimonio côn Angiolina de Rosa per trasporto di amore, in modo che dovette implorare il consenso de' suoi genitori che negavansi accordarlo.* Ed il testimone Francescantonio d'Amato prodotto in sostegno di quel

discarico venne in dibattimento, ed interrogato sulla posizione letteralmente la confermò, come risulta dal verbale dell pubblica discussione.

La Gran Corte nell'enumerare le posizioni a difesa fè motto anche della quinta, ma la riferì mutilandola della circostanza importantissima del vinto dissenso de' genitori, e dimenticò interamente di registrare la dichiarazione confermativa del suddetto testimone, e finanche di esprimere in generale che quella posizione era rimasta confermata!

Dunque tre parti impreteribili del discarico provato furono soppresse a danno del giudicabile, con violazione complessiva de' summentovati articoli 293, 273, e 330 ll. p. p.

CONCHIUSIONE

Non può negli animi nostri allignare alcun timore, che tante e sì svariate violazioni di giurisdizione, di rito, di legge sfuggano la censura della Corte Suprema.

Gli articoli da noi invocati e comentati sono ad un tempo monumento di civiltà, attestato di progresso legislativo, e salvaguardia di social sicurezza.

È per essi che il *criterio morale* de' Giudici resta libero senza rompere *nell' effrenato*. È per essi che *l'intima loro convinzione* rimane indipendente senza essere *misteriosa*. È per essi infine che veggonsi adempite le tre grandi condizioni di ogni ben ordinato giudizio penale: la pubblicità, la lealtà, la eguaglianza del legale combattimento.

Il nostro Legislatore non riconosce elementi di pruova che non sieno stati pubblicamente discussi, e disdegnando ciò ch'è tronco od e-

quivoco o clandestino, vuol pieno e chiaro ed aperto il ragionamento della convinzione. *Fedele specchio* del doppio processo debb'essere il fatto ritenuto, e della coscienza de' Giudici la motivazione. Fra noi nulla v'ha di tenebroso, tutto è trasparente nella ricerca e nella punizione de' reati.

I presenti nostri Codici penali sono saliti, mercè questi miglioramenti, in tanto onore appresso l'universale de' pubblicisti, che sostengono il confronto delle più provvide instituzioni straniere, e financhè di quella del *Giurì*.

Il mondo incivilito pende tra questi due sistemi: giudizio per via di *giurati* guarentito da ordinamenti appositi, nel quale la convinzione, raccomandata dalla legge all'onor loro ed alla loro coscienza, non è motivata; ovvero giudizio per via di magistrati permanenti, in cui la principale guarentigia si è l'obbligo di manifestare schiettamente la integrità delle pruove contraddittorie, la ragione della scelta, il perchè del convincimento.

Non può di leggieri prevedersi, se uno de' due sistemi e quale, nel successivo svolgersi della scienza, trionferà definitivamente dell'altro, o se entrambi rimarranno in salutare contrapposto come principî di vicendevole conservazione e perfezionamento.

Chechè sia di ciò, noi meritamente superbi delle leggi che ci governano, in cui con

tanta sapienza la giustizia si tempera, o per dir meglio, si afforza della umanità, siamo lieti di chiederne la rigida osservanza, e di provocare dall' alta Corte regolatrice alla quale n'è stata affidata la gelosa custodia, l' annullamento di una decisione, che oltre l' aver contravvenuto al loro testo espresso, ne ha in tante guise alterato la intelligenza, e disconosciuto lo spirito.

Gli errori al certo involontarî ne' quali è trascorsa la Gran Corte criminale di Principato ulteriore in quella decision di condanna (che per la differenza di un sol voto sarebbe stata decisione di *non consta*) sono perniciosi, e tendono a nientemeno che ad introdurre di nuovo ne' giudizî penali le lacune ed il bujo delle reticenze e del convincimento secreto. Non trattasi già della sola vita di un uomo, ma della vita delle leggi. L'annullamento di siffatta decisione sarà salvezza al condannato, sollievo alla coscienza de' Giudici che la pronunziarono, esempio per le Gran Corti criminali, ma soprattutto solenne omaggio al Legislatore.

Napoli 15 Maggio 1839.

Carmine Modestino
Gaetano Trevisani
Barone Giuseppe Poerio

INDICE

MEZZI PER ANNULLAMENTO

FINE.

poli

O DELL'ATENEO

puano N.° 21.

—

39